



Cremona

COMUNE
DI CREMONA

REGOLAMENTO DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO

Deliberazioni di approvazione ed eventuali successive modifiche

Consiglio Comunale n. 15 del 25/03/2024	Approvazione del regolamento comunale
---	--

Indice generale

Premessa.....	3
TITOLO I – NORME GENERALI.....	4
Art. 1 Glossario.....	4
Art. 2 Classi di grandezza delle piante	7
Art. 3 Classi di grandezza delle aree di pertinenza degli alberi a maturità	8
TITOLO II – GESTIONE E TUTELA DEL VERDE PUBBLICO E DELLE AREE PRIVATE...9	
Art. 4 TUTELA SOGGETTI ARBOREI - ARBUSTIVI	9
Art. 5 Attività di collaborazione - sponsorizzazione.....	9
Art. 6 Tutela del verde in aree private.....	9
Art. 7 Tutela del verde in aree pubbliche	9
Art. 8 Mezzi Motorizzati	10
Art. 9 Emissioni sonore – inquinamento luminoso	11
Art. 10 Alberi monumentali.....	11
Art. 11 Liste nere.....	11
Art. 12 Tutela delle siepi, filari e delle macchie arbustive	11
Art. 13 Trattamenti fitosanitari.....	12
TITOLO III – ATTIVITÀ NELLE AREE VERDI PUBBLICHE.....	13
Art. 14 Attività nelle aree verdi pubbliche.....	13
Art. 15 Aree verdi ornamentali	13
Art. 16 Aree gioco	13
Art. 17 Aree attrezzate per lo sport	13
Art. 18 Attività commerciali e di intrattenimento	13
TITOLO IV – INTERVENTI	15
Art. 19 Procedure amministrative da seguire per interventi effettuati da soggetti privati ...	15
Art. 20 Sussistenza delle condizioni per l'abbattimento.....	15
Art. 21 Procedure autorizzative per abbattimento effettuato da soggetti privati.....	16
Art. 22 Potature	17
Art. 23 Procedure autorizzative per la manutenzione - potatura effettuata da soggetti privati.....	22
Art. 24 Abbattimenti/potature urgenti	23
Art. 25 Manutenzione ordinaria e straordinaria del verde pubblico (abbattimenti e potature)	23
Art. 26 Manutenzione su aree private ad uso agricolo effettuata da aziende e imprenditori agricoli	24
Art. 27 Prati spontanei pubblici-privati	25
Art. 28 Interventi edilizi e di pianificazione urbanistica su aree alberate.....	25
Art. 29 Prescrizioni generali per le aree di pertinenza degli alberi e i parterre alberati pubblici	26
Art. 30 Scavi in prossimità della vegetazione	27
Art. 31 Tutele per interventi su aree verdi.....	28
Art. 32 Scavi in prossimità' di alberi e arbusti in aree private.....	28
Art. 33 Pavimentazione attorno alle alberature in aree private	28
Art. 34 Deposito di materiali su aree verdi.....	28
Art. 35 Danneggiamenti/lavori/riqualificazione.....	29
Art. 36 Valutazione dei danni al patrimonio arboreo pubblico – (privato nei casi specifici di cui al presente regolamento)	29
Art. 37 Piantagione delle aree pubbliche	31

Art. 38 Distanza di nuove alberature da pali I.P.	32
Art. 39 Vigilanza.....	32
Art. 40 Tipologia e modalità di applicazione delle sanzioni.	32
Art. 41 Sanzioni	32
Art. 42 Determinazione dell'importo delle sanzioni	32
Art. 43 Sanzioni accessorie	33
Art. 44 Fermo attività	33
Art. 45 Ufficio per la gestione delle pratiche del verde privato.	33
TITOLO V – PROGETTAZIONE DI AREE VERDI PUBBLICHE E PRIVATE.....	34
Art. 46 Modalità di progettazione	34
Art. 47 Verde urbano di nuova previsione.....	34
Art. 48 Prescrizioni progettuali minime per la realizzazione di aree verdi pubbliche.....	34
Art. 49 Elaborati e standard qualitativi del progetto del verde.....	36
Art. 50 Parcheggi: criteri minimi per il trattamento a verde	37
Art. 51 Norma finale.....	39

Premessa

Il Comune di Cremona riconoscendo l'importanza del verde per la sua valenza di controllo ambientale si dota del presente Regolamento, che disciplina tutte le attività ad esso riconducibili: gestione, salvaguardia e nuovi interventi.

Fermo restando le vigenti normative nazionali e regionali, ed in particolare le norme riguardanti i Criteri Ambientali Minimi (CAM), le norme qui contenute trovano applicazione nelle aree a verde pubblico e privato di tutto il territorio comunale ed in particolare:

- parchi e giardini pubblici e privati,
- filari, aiuole;
- aree agricole;
- incolti.

Sono esclusi dal presente regolamento:

- aree di operatori economici dediti a piantagioni di vegetali per reddito, attività florovivaistiche;
- i boschi come definiti dalla normativa nazionale e regionale.

TITOLO I – NORME GENERALI

Art. 1 Glossario

Abbattimento: intervento di taglio di una pianta che comporta la sua caduta e successiva eliminazione.

Aiuola: area di piccole dimensioni coltivata a scopo ornamentale o per la separazione delle corsie di marcia veicolare.

Albero (o esemplare arboreo): pianta legnosa che a pieno sviluppo presenta un'altezza di almeno 5 metri, ed un asse principale, detto fusto o tronco, perenne, ben definito e prevalente sulla massa delle ramificazioni, il quale raggiunga sempre, a pieno sviluppo, un diametro di almeno 5 centimetri.

Albero monumentale: ai sensi dell'articolo 7 della legge 14 gennaio 2013, n. 10 (Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani), per albero monumentale si intende:

- l'albero ad alto fusto isolato o facente parte di formazioni boschive naturali o artificiali ovunque ubicate ovvero l'albero secolare tipico, che può essere considerato come raro esempio di maestosità e longevità, per età o dimensioni, o di particolare pregio naturalistico, per rarità botanica e peculiarità della specie, ovvero che reca un preciso riferimento a eventi o memorie rilevanti dal punto di vista storico, culturale, documentario o delle tradizioni locali;
- i filari e le alberate di particolare pregio paesaggistico, monumentale, storico e culturale, ivi compresi quelli inseriti nei centri urbani;
- gli alberi ad alto fusto inseriti in particolari complessi architettonici di importanza storica e culturale, quali, ad esempio, ville, monasteri, chiese, orti botanici e residenze storiche private.

Analisi di stabilità: analisi della stabilità strutturale di un soggetto arboreo che, sulla base di un rilievo morfologico, anatomico, biologico, fitopatologico e meccanico dell'albero, ne determina la pericolosità, intesa come propensione al cedimento strutturale integrale o parziale. La valutazione inizia sempre da un'analisi visiva, che può essere integrata da approfondimenti diagnostici e/o strumentali sulla base della sintomatologia riscontrata.

Arbusto (o esemplare arbustivo): pianta legnosa priva anche di uno solo dei requisiti necessari per la definizione di "albero", così come stabilita al punto precedente.

Area di insidenza: superficie corrispondente alla proiezione della chioma al suolo.

Attecchimento: fenomeno per cui una pianta alligna, diventando autonoma, emettendo radici, nutrendosi, vegetando e fruttificando.

Biodiversità: varietà delle forme che vivono in un ambiente o variabilità tra organismi viventi di ogni origine, oltre ai complessi ecologici di cui fanno parte, comprendendo la diversità nell'ambito di ciascuna specie e quella tra le specie.

Bosco: secondo le definizioni delle leggi regionali e statali.

BTC: acronimo di *Biological Territorial Capacity*, ovvero biopotenzialità territoriale. Si tratta di un indicatore dello stato energetico del sistema e rappresenta la capacità di un ecosistema di conservare e massimizzare l'impiego dell'energia. Il valore di BTC di un sistema ambientale è strettamente connesso alla presenza di biomassa vegetale e alla sua capacità di assimilare e

trasformare l'energia solare. Tale indice è quindi in grado di individuare le evoluzioni/involuzioni del paesaggio, in relazione al grado di conservazione, recupero o trasformazione del mosaico ambientale.

Bacino di laminazione: invaso costituito da uno o più volumi a cielo aperto per la raccolta delle acque meteoriche e il loro convogliamento in modo controllato al corpo idrico recettore, o per l'attenuamento dell'infiltrazione nel terreno; il Piano del Verde lo intende come occasione di qualificazione e inserimento paesaggistico urbano o extraurbano, da realizzarsi attraverso la sistemazione del suolo e il trattamento a verde, ove possibile.

Boschi filtro: si definisce bosco filtro una formazione vegetale volta a costruire un mosaico di macchie alberate in ambito urbano, periurbano o rurale. Il bosco filtro è inteso come serbatoio di naturalità con esclusivo ruolo di stepping stone ecologica, che si costituisce come pausa del costruito e del coltivato.

C.A.M.: Criteri ambientali minimi per il servizio di gestione del verde pubblico e la fornitura di prodotti per la cura del verde

Capitozzatura: è il taglio indiscriminato del fusto delle branche primarie o di grossi rami dell'albero che interrompe la dominanza della gemma apicale.

Collare del ramo: l'ingrossamento che si evidenzia all'inserzione del ramo sul tronco, sede delle naturali difese della pianta.

CO₂ assorbita dalle piante: Si tratta di un indice che calcola la quantità di CO₂ assorbita dalle piante attraverso il processo della fotosintesi, che sottrae anidride carbonica all'atmosfera per trasformare il carbonio in sostanza organica. Attraverso la determinazione di tale indice è possibile verificare se gli interventi effettuati sul territorio portano ad un miglioramento della qualità ambientale in termini di contrasto ai cambiamenti climatici.

Chioma: parte aerea di un albero escluso lo scheletro.

Colletto: estremità basale della pianta corrispondente alla zona di passaggio fra il fusto e la radice a livello del suolo.

Consulta del Verde: la Consulta del Piano del verde ha l'obiettivo di accompagnare e collaborare nelle progettualità inerenti il verde pubblico cittadino, il quale è da intendersi nella sua accezione di importante servizio ecosistemico, oltre che di ausilio nel contrasto agli effetti dei cambiamenti climatici, e di valorizzazione del sistema storico-paesaggistico. Le sue competenze possono essere così individuate:

- costituire raccordo tra le sensibilità dei cittadini e le nuove prospettive legate alla pianificazione del verde comunale che l'amministrazione sta mettendo in atto;
- concordare e collaborare nei progetti educativi e di sensibilizzazione riguardante l'urban forestry, implementando attività orientate alla divulgazione ed alla conoscenza dei servizi ecosistemici del verde urbano;
- accompagnare l'amministrazione nella redazione del Piano comunale del verde e nelle fasi della sua attuazione, compresa la stesura del regolamento comunale del verde.

Cotico erboso (sin. prato, tappeto erboso): copertura a prato coltivata in un'area a verde. Viene ottenuta in genere seminando miscugli di specie o varietà selezionate (in genere graminacee); in alcuni casi e per particolari esigenze può essere utilizzato il "prato pronto", che è formato da strisce di cotico erboso già formato che vengono messe a dimora sul terreno nudo precedentemente preparato.

Diradamento (sin. sfoltimento): per diradamento si intende la rimozione di alcuni soggetti da una formazione vegetale che presenta un'eccessiva fittezza in rapporto alle dimensioni delle specie o della funzionalità della formazione. Nel caso di un intervento di potatura di una pianta si intende l'eliminazione dei rami che risultano eccessivamente fitti, generando fenomeni di competizione con i rami vicini.

Fallanza: il termine viene utilizzato quando muore o non attecchisce un soggetto nell'ambito di una formazione vegetale.

Giardino: spazio verde attrezzato non ricompreso nei giardini storici.

Giardini di pregio: Si intendono per giardini di pregio tutti quei giardini di medio piccole dimensioni o aiuole presenti esclusivamente nel centro storico, fortemente caratterizzate da composizioni vegetali dal disegno formale e dalla presenza di esemplari maturi, in alcuni casi centenari. Contribuiscono in maniera determinante alla qualità dello spazio urbano portando con sé un valore paesaggistico, artistico e in alcuni casi storico-culturale. Sono in generale piccoli spazi vegetali peculiari del centro storico.

Giardino storico: area verde che ha assunto particolare significato culturale e storico nel contesto cittadino, per la città e per la comunità.

Greenbelt: Per Greenbelt si intende una cintura verde che racchiude il centro urbano principale definendo i limiti tra spazi aperti e aree edificate, tali limiti sono contenuti da questa fascia caratterizzata dal mantenimento, potenziamento e riqualificazione, del livello puntuale e generale di naturalità e di biodiversità, perseguito mediante la piantagione di specie arboree arbustive, la realizzazione di interventi relativi alla realizzazione della Rete Ecologica e alla previsione di attività compatibili con la natura dei luoghi.

Greenway: percorso affiancato da fasce verdi alberate.

Manutentore del verde: operatore che svolge l'attività di costruzione, sistemazione e manutenzione del verde pubblico o privato (L.154/2016)

Manutenzione: interventi finalizzati al mantenimento in efficienza ed alla fruibilità delle aree. Comprende interventi di sfalcio dell'erba, asportazione di foglie e rami secchi, manutenzione degli impianti e degli arredi urbani, ecc..

NBS: Nature-based solutions (soluzioni basate sulla natura)

Pacciamatura: materiale di vario genere posto a copertura del terreno per il controllo delle infestanti anche al fine di favorire lo sviluppo delle piante, ridurre le dispersioni di umidità e mantenere gli apparati radicali protetti dal gelo.

PAN: Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari

Parco: in generale, spazio con prevalenza di spazio aperto utilizzabile pubblicamente.

Parco urbano: area verde comunale attrezzata ed organizzata a finalità ricreativa, rientrante nelle Zone di Piano destinate a Servizi o a verde di quartiere.

Parco territoriale: sistema territoriale organizzato in modo unitario per la valorizzazione del paesaggio, lo sviluppo della fruizione pubblica e turistica, della produzione locale, dell'ambiente naturale e della cultura naturalistica. Nei parchi territoriali è compreso il **parco naturale**, così come definito dalla normativa di settore.

Pavimentazione drenante (sin. pavimentazione permeabile/semipermeabile): tipo di pavimentazione che assorbe le acque meteoriche e le lascia permeare nel substrato favorendone il deflusso.

Potatura: Intervento di contenimento della chioma eseguito nel rispetto dell'integrità strutturale e fisiologica dell'albero.

Potatura a tutta cima tramite taglio di ritorno: raccorciamento di ogni singolo ramo eseguito subito al di sopra di una ramificazione portante gemme che funga da nuova cima, evitando il rilascio di monconi di ramo.

Potatura di rimonda: taglio dei rami secchi, danneggiati o ammalorati, presenti nella chioma dell'albero.

Prato: una superficie coperta da un miscuglio a prevalenza di specie graminacee a tessitura fine, che richiede un numero elevato di tagli annuali ed avente destinazione d'uso prevalentemente "ornamentale".

Professionista abilitato: dottore agronomo o dottore forestale, perito agrario o perito agrotecnico, abilitati all'esercizio della libera professione e alla valutazione della stabilità degli alberi secondo il metodo VTA (Visual Tree Assessment).

Rete Ecologica: sistema interconnesso di habitat naturali e seminaturali che permeano il paesaggio e consentono di mantenere le condizioni indispensabili per la salvaguardia delle popolazioni di specie animali e vegetali potenzialmente minacciate.

Taglio di ritorno: consiste nella potatura della parte terminale di un ramo o una branca con un taglio immediatamente al di sopra di un altro ramo o branca di dimensioni paragonabili e con andamento similare (asse dominante) in modo che questo possa fungere da punta di sostituzione.

Tutore: sostegno usato nell'allevamento delle piante;

Unità di Paesaggio: l'ambito territoriale avente specifiche distintive e omogenee caratteristiche di formazione e di evoluzione; tale definizione è simile a quella del *landscape element (elemento del paesaggio)* cioè area omogenea che differisce da quelle circostanti per natura e apparenza.

Vegetazione autoctona: vegetazione originaria di una determinata area.


VTA (Acronimo di Visual Tree Assessment): metodologia di indagine che valuta la stabilità strutturale di un soggetto arboreo sulla base di una serie analisi visive.

Art. 2 Classi di grandezza delle piante

1. Gli alberi, in base alle dimensioni (altezza) che possono raggiungere a maturità, si dividono in classi di grandezza. L'Amministrazione comunale applica la seguente suddivisione in quattro classi:

CLASSE DI GRANDEZZA ALTEZZA DELLE PIANTE A MATURITA'

- Prima > 25 metri
- Seconda da >15 a 25 metri
- Terza 6-15 metri
- Quarta (piccole dimensioni) < 6 metri



Art. 3 Classi di grandezza delle aree di pertinenza degli alberi a maturità



1. L'area di pertinenza degli alberi (apparato aereo e radicale), è data dalla circonferenza a terra avente come centro il fusto dell'albero o una figura poligonale:

CLASSE DI GRANDEZZA dell'area:

Alberi monumentali. Proiezione a terra della chioma;

- prima (altezza > 25 m) raggio minimo 3,5 mt, lato minimo 2 mt;
- seconda (altezza da >15 a 25 m) raggio minimo 2,5 mq lato minimo 1,5 mt;
- terza (altezza 6-15 m) raggio minimo 2,0 lato minimo 1,00 mt;
- quarta (altezza < 6 m) raggio minimo 0,70 lato minimo 0,50 mt.

Classe di grandezza altezza delle piante a maturita'



Classe di grandezza delle aree di pertinenza delle piante a maturita'

TITOLO II – GESTIONE E TUTELA DEL VERDE PUBBLICO E DELLE AREE PRIVATE

Art. 4 TUTELA SOGGETTI ARBOREI - ARBUSTIVI

1. Sono tutelati tutti i soggetti arborei/arbustivi di qualunque dimensione fatta eccezione per quelli rientranti nelle liste nere contenute nelle periodiche pubblicazioni dei decreti di Regione Lombardia, pioppeti, anche in filare, frutteti, vivai e coltivazioni arboree intensive in genere, coltivazioni arboree da legno con specie arboree pregiate.

Art. 5 Attività di collaborazione - sponsorizzazione

1. Le attività di collaborazione svolte direttamente da soggetti privati o attraverso la sponsorizzazione di interventi di riqualificazione degli spazi pubblici a verde, è demandata al Regolamento comunale sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni.

2. L'Amministrazione comunale ha facoltà di valutare, la possibilità di piantare (o far piantare) da parte di cittadini, associazioni, operatori economici, ecc., alberi o effettuare (o far effettuare) altri interventi diretti di piantagione su aree pubbliche.

Art. 6 Tutela del verde in aree private

1. I proprietari di aree verdi sono tenuti a provvedere al decoro, alla cura e alla manutenzione delle stesse secondo le migliori pratiche agronomiche, al rispetto delle norme obbligatorie di salvaguardia fitopatologia e di profilassi delle malattie epidemiche delle piante. I proprietari di aree verdi hanno la responsabilità e l'obbligo di provvedere alla manutenzione costante delle proprie piante e/o siepi affinché non invadano, oltre il confine di proprietà, spazi di uso pubblico (strade, marciapiedi etc.) o altre proprietà, interferendo con la circolazione pedonale e/o veicolare, ostruendo la visibilità della segnaletica stradale, mettendo a rischio la sicurezza e l'incolumità altrui o trasgredendo a quanto previsto dal Codice Civile e dal Codice della Strada. Qualora il privato non provveda a quanto sopra, passati 30 giorni dalla richiesta dell'Amministrazione, il Comune può esercitare i poteri sostitutivi compiendo le opere richieste, rivalendosi poi sulla proprietà.

Art. 7 Tutela del verde in aree pubbliche

1. Ai parchi, ai giardini e in genere a tutte le aree verdi è consentito libero accesso pedonale nell'arco delle 24 ore giornaliere, fatte salve diverse regolamentazioni.

2. Il verde pubblico gestito da Enti, associazioni o privati in regime di concessione o di convenzione con l'Amministrazione Comunale mantiene la sua peculiarità di area sempre fruibile e accessibile, salvo eventuali specifiche modalità od orari definiti convenzionalmente e affissi in loco.

3. Per motivi di manutenzione, sicurezza, eventi e tutela, determinate aree o parti di esse potranno essere temporaneamente interdette all'uso pubblico con segnalazione in loco.

4. In tutte le aree verdi pubbliche è permessa la raccolta di campioni della vegetazione a scopo scientifico o didattico previa autorizzazione dell'Ufficio comunale competente, nonché la raccolta di funghi e di frutti di bosco nei modi e nei limiti previsti dalla legge in materia.

5. In tutte le aree verdi pubbliche è vietato:

- danneggiare o eliminare gli alberi, gli arbusti e i fiori o parte di essi, nonché danneggiare i prati;
- asportare fiori, bulbi, radici, terriccio, muschio, strato superficiale del terreno, rimuovere nidi e catturare, abbattere, ferire o molestare animali;

- appendere agli alberi e agli arbusti strutture di qualsiasi genere, compresi cartelli segnaletici e pubblicità, fatti salvi i casi autorizzati;
- depositare mangimi o cibi in genere per la nutrizione di animali, salvo nelle aree predisposte;
- manomettere o asportare le attrezzature;
- posizionare strutture fisse o mobili senza la prescritta autorizzazione;
- catturare o molestare animali selvatici;
- versare sul suolo o sulla vegetazione sostanze inquinanti o nocive di qualsiasi tipo;
- accedere in area verde qualora vi sia divieto segnalato in loco o se la destinazione d'uso dell'area stessa non sia compatibile con il calpestamento o con la presenza di persone;
- imbrattare, deturpare e rimuovere la segnaletica e i manufatti presenti nelle aree verdi;
- campeggiare, pernottare ed accendere fuochi;
- lanciare o depositare corpi esplosivi o simili;
- arrecare disturbo agli altri frequentatori dell'area verde, o provocare danni a persone, animali, piante o cose, in particolar modo come conseguenza dell'abuso, sia individuale sia collettivo, di ogni genere di sostanza o di bevanda alcolica;
- soddisfare le necessità corporali al di fuori dei servizi igienici.

6. Nelle aree verdi pubbliche non è possibile transitare con i velocipedi e tutte le altre tipologie di mezzi assimilabili, nonché con monopattini e skateboard ecc.

- Gli animali da compagnia (se non in presenza di specifiche aree di sgambamento) dovranno essere tenuti sempre al guinzaglio ed esclusivamente sui percorsi pavimentati delle stesse.
- In tutte le aree verdi pubbliche è vietato: a. fumare; b. consumare alcolici e sostanze che alterino lo stato psicofisico della persona.

7. Nelle fontane, nei laghetti e in generale nelle acque di competenza comunale è vietato:

- lavare persone, animali e cose ad esclusione di oggetti di piccola dimensione e senza l'utilizzo di detergenti di qualsiasi genere;
- l'abbandono di animali acquatici;
- l'ostruzione o la deviazione delle acque;
- l'alterazione delle acque con versamento di sostanze nocive di qualsiasi tipo ad esclusione dei prodotti utilizzati dagli operatori dell'Amministrazione, o da essa incaricati, per la stabilizzazione dell'acqua (larvicidi, antialghe, ecc);
- la pesca, tranne dove sia espressamente consentita;
- lo spreco dell'acqua.

8. Nelle aree verdi pubbliche il cittadino è chiamato a mantenere un comportamento tale da non causare danni di qualsiasi natura ed entità al patrimonio vegetale e alle strutture, arredi e attrezzature esistenti. Sono considerati danni anche comportamenti come l'effettuazione di interventi colturali sul verde pubblico (a titolo esemplificativo piantagioni, potature, trattamenti fitosanitari) senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione comunale, nonché qualsiasi tipo di occupazione di suolo pubblico o di intervento edilizio, infrastrutturale o di altro genere che non si svolga nel più rigoroso rispetto delle prescrizioni tecniche che salvaguardano il patrimonio verde.

Art. 8 Mezzi Motorizzati

1. Nei parchi, nei giardini e in generale in tutte le aree verdi pubbliche di cui al precedente art. 7, sono vietati l'accesso, la circolazione e la sosta con veicoli a motore.

2. Alle categorie di veicoli di seguito elencate è consentito il transito esclusivamente su viali, strade e percorsi asfaltati o in terra battuta interni agli spazi verdi, a velocità moderata, salvo diverse esigenze dettate da urgenza di soccorso:

- a. motocarrozze a trazione elettrica per il trasporto di persone diversamente abili;
- b. mezzi di soccorso;
- c. mezzi di vigilanza in servizio;
- d. mezzi di supporto allo svolgimento dei lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria e di pulizia

- del verde, di strutture e manufatti in esso inseriti;
- e. mezzi per attività di commercio ambulante, in possesso delle prescritte autorizzazioni (solo su aree pavimentate);
- f. mezzi per il rifornimento dei punti fissi di somministrazione di alimenti e bevande o di intrattenimento, in possesso delle prescritte autorizzazioni e in fasce orarie preventivamente definite;
- g. mezzi di servizio che devono raggiungere una struttura pubblica (a titolo esemplificativo scuola, biblioteca, parcheggio) quando questa si trovi all'interno dello spazio verde, esclusivamente lungo un unico percorso individuato;
- h. mezzi di servizio diretti all'interno di sedi associative, esclusivamente lungo un unico percorso preventivamente individuato;
- i. mezzi dotati di specifico permesso rilasciato dagli uffici competenti, necessari alle attività di monitoraggio, ricerca scientifica, allestimento e smontaggio strutture per eventi o manifestazioni autorizzate dall'Amministrazione comunale.
3. Qualora non si possa evitare di transitare all'interno di parchi, giardini e in generale in tutte le aree verdi pubbliche, su prescrizione e autorizzazione scritta dell'Amministrazione comunale al termine dei lavori nell'area, dovranno essere ripristinate le condizioni originarie secondo le prescrizioni inizialmente date (comprehensive di eventuale cauzione a cura degli uffici preposti).

Art. 9 Emissioni sonore – inquinamento luminoso

1. Nelle aree a verde pubblico l'utilizzo libero e privato di apparecchi di diffusione sonora o strumenti musicali deve avvenire nel rispetto della quiete pubblica e in modo da non arrecare disturbo agli altri fruitori dell'area verde e ai residenti negli edifici limitrofi.
2. Le attività rientranti in eventi e/o manifestazioni autorizzate all'interno delle aree verdi devono attenersi rigorosamente a quanto previsto dalla disciplina in materia di tutela dall'inquinamento acustico.
3. I corpi illuminanti all'interno delle aree a verde pubbliche dovranno essere progettati affinché venga recuperata parte della condizione naturale dell'ambiente, garantendo le condizioni di sicurezza e orientamento e preservando ove possibile le condizioni di penombra idonee alla protezione delle abitudini dei piccoli animali notturni.

Art. 10 Alberi monumentali

1. I proprietari qualora desiderino segnalare un albero che possa essere considerato monumentale ai sensi della legge in materia, inviano specifica richiesta scritta all'Amministrazione comunale. Le richieste pervenute verranno valutate e inoltrate all'ente preposto alla eventuale classificazione.
2. L'individuazione come albero monumentale all'interno del territorio cittadino viene comunicata dall'Amministrazione comunale ai proprietari, i quali possono presentare osservazioni nel termine di 30 giorni dalla data della comunicazione.

Art. 11 Liste nere

1. Non sono soggette a tutela le specie vegetali - elencate nelle periodiche pubblicazioni dei decreti di Regione Lombardia (Aggiornamento delle liste nere delle specie alloctone vegetali oggetto di monitoraggio, contenimento o eradicazione), le quali per comprovate ragioni di sicurezza potranno essere mantenute con taglio ceduo previa comunicazione all'ufficio comunale competente.

Art. 12 Tutela delle siepi, filari e delle macchie arbustive

1. Le siepi campestri, i filari e le macchie arbustive, a prevalenza di specie autoctone, ad eccezione di quelle formate da specie infestanti devono essere salvaguardate ed è vietato il loro danneggiamento o la loro estirpazione.
2. L'estirpazione di siepi, filari e macchie arbustive di cui sopra, fatta eccezione per le aree di

pertinenza degli edifici, è consentita solo nei casi di stretta necessità (quali pubblica utilità, pericolo per persone e cose, pericolo per la viabilità, piante divenute sede di focolai di fitopatologie particolarmente virulente, ecc.).

3. In caso di estirpazione autorizzata è obbligatoria la sostituzione delle siepi, filari e macchie arbustive eliminate se non costituite da specie infestanti.

4. Nel caso di interventi volti a garantire il regolare deflusso delle acque fluviali e degli scoli, da parte dei consorzi di bonifica, l'Amministrazione comunale potrà definire interventi complementari e di riqualificazione.

Art. 13 Trattamenti fitosanitari

1. L'esecuzione di trattamenti fitosanitari su aree a verde pubblico seguirà le prescrizioni dei piani di trattamento progettati in conformità al Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei fitofarmaci e se necessario, anche prevedendo l'interdizione al pubblico delle aree verdi o di loro parti, privilegiando quindi l'impiego di metodi di lotta non chimica, e comunque facendo uso di presidi dotati di bassa tossicità per l'uomo e gli animali.

2. In caso di pericolo di diffusione di patologie o attacchi parassitari di particolare gravità in spazi verdi di proprietà pubblica o comunque di proprietà di terzi, fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa fitosanitaria, l'Amministrazione comunale potrà, con apposita ordinanza sindacale, imporre l'esecuzione di specifici interventi fitosanitari, sino all'abbattimento delle piante affette da patologie o traumi irreversibili, con onere a carico del proprietario. Al fine di salvaguardare l'azione pronuba delle api, sono vietati i trattamenti antiparassitari con fitofarmaci ed erbicidi tossici per le api stesse sulle colture arboree, erbacee, ornamentali e spontanee durante il periodo di fioritura, dalla schiusura dei petali alla caduta degli stessi. I trattamenti sono inoltre vietati se sono presenti secrezioni nettarifere extraflorali o nel caso in cui sia in fioritura la vegetazione sottostante. Per tutti gli interventi di lotta obbligatoria si farà in ogni caso riferimento alla normativa nazionale vigente.

3. Gli interventi su piante di platano ("*platanus*") sono regolati dalla specifica normativa vigente.

TITOLO III – ATTIVITÀ NELLE AREE VERDI PUBBLICHE

Art. 14 Attività nelle aree verdi pubbliche

1. Le aree verdi pubbliche sono fruibili per il riposo, lo studio, l'osservazione della natura e per lo svolgimento di attività sociali ed educative, ricreative, terapeutiche, culturali, sportive e ludiche, nonché altre diverse tipologie d'uso che potranno essere richieste e/o proposte, a titolo sperimentale, previa valutazione degli Uffici comunali competenti per il verde.

Art. 15 Aree verdi ornamentali

1. Nell'ambito delle aree verdi pubbliche sono individuati spazi destinati a fioriture e a verde ornamentale: aiuole, giardini sponsorizzati, rotatorie, spartitraffico, parterre. In questi spazi è vietato l'accesso, salvo agli aventi diritto per la sistemazione e manutenzione del verde.

Art. 16 Aree gioco

1. Negli spazi verdi pubblici sono presenti aree dedicate alle attività ludiche, dotate di attrezzature, con l'indicazione dell'età di utilizzo, a cui ci si deve attenere per la sicurezza degli utenti.
2. Il libero uso delle attrezzature e dei giochi da parte di tutti i bambini e di soggetti che necessitano di assistenza è posto sotto la responsabilità delle persone che ne hanno la custodia, mentre la sorveglianza deve essere esercitata da tutti gli adulti presenti nell'area;
3. L'uso inappropriato delle attrezzature ludiche non è consentito, in quanto può determinare infortuni agli utenti e causare danneggiamenti alle strutture stesse.
4. Il gioco dei bimbi è consentito negli spazi verdi calpestabili e nelle aree attrezzate a tale scopo.
5. Le attrezzature per il gioco possono essere utilizzate solo dai bambini di età non superiore a 13 anni, ove non diversamente indicato.

Art. 17 Aree attrezzate per lo sport

1. Nelle aree verdi pubbliche le attività sportive di gruppo e/o individuali esercitate in forma libera e/o amatoriale possono essere liberamente praticate senza disturbare il tranquillo godimento del verde e senza causare danni al patrimonio esistente.
2. L'uso delle aree attrezzate per lo sport è consentito in orario diurno dalle ore 06.00 e non oltre le ore 23.00 durante tutto l'anno (ad eccezione di particolari deroghe concesse in occasione di eventi o manifestazioni).
3. Sono vietati: il tiro con l'arco, la balestra, la fionda, il giavellotto, il boomerang e ogni altro mezzo di tiro pericoloso e contundente, nonché l'esercizio del modellismo aereo a motore.
4. Sulle aree pavimentate all'interno degli spazi verdi pubblici potranno essere autorizzate: manifestazioni sportive, spettacoli e attività di animazione.
5. Chiunque sia responsabile di gravi inadempimenti rispetto alle autorizzazioni ottenute, non potrà ottenere il rilascio di autorizzazione per manifestazioni sportive, spettacoli e, in genere, attività di animazione sul territorio comunale per almeno 24 mesi successivi all'inadempimento.

Art. 18 Attività commerciali e di intrattenimento

1. In generale, le attività commerciali e di intrattenimento non devono recare intralcio alla normale fruibilità del parco o giardino.
2. Si applicano, inoltre, le seguenti disposizioni particolari in occasione di manifestazioni e spettacoli:
le manifestazioni di ogni genere, gli spettacoli e i trattenimenti di qualunque tipo potranno svolgersi esclusivamente con il preventivo consenso dei competenti organi comunali, negli spazi espressamente individuati e nel rispetto di ogni altra prescrizione eventualmente contenuta nell'atto di assenso, fatto comunque salvo il possesso di tutti i necessari titoli autorizzativi. Il responsabile dell'organizzazione è tenuto ad operare con la diligenza richiesta dalla natura

dell'attività esercitata, al fine di prevenire danni alle persone e/o all'ambiente, e, al termine dell'occupazione, dovrà provvedere al totale ripristino dell'area, assicurando anche un'accurata pulizia.

3. In ogni caso sarà richiesto il versamento di una cauzione, a garanzia di eventuali danni, il cui importo sarà determinato di volta in volta dal dall'Ufficio comunale competente, in relazione all'area occupata.

4. Fatte salve le eventuali convenzioni con soggetti privati, i chioschi ed altre installazioni a carattere permanente o comunque continuativo, da destinare all'esercizio di attività commerciali, di vendita o somministrazione, possono essere installati solo negli ambiti eventualmente individuati, previa verifica della compatibilità tecnica ed ambientale.

5. Il Comune si riserva la facoltà di stabilire, per le attività di cui al comma precedente, orari di apertura coordinati con quelli di fruibilità del Parco.

TITOLO IV – INTERVENTI

Art. 19 Procedure amministrative da seguire per interventi effettuati da soggetti privati

1. Gli interventi normati dal presente Titolo sono, di regola, attuati mediante l'attivazione delle procedure specifiche di comunicazione o richiesta di autorizzazione da parte degli interessati al competente Ufficio comunale, utilizzando possibilmente l'apposita modulistica messa a disposizione dal Comune di Cremona.
2. Fanno eccezione tutti gli interventi periodici di tipo manutentivo di cui all'art 23 punto 1.1. e tutti gli interventi di coltura agricola quali: pioppeti, anche in filare, frutteti, vivai e coltivazioni arboree intensive in genere, coltivazioni arboree da legno con specie arboree pregiate, ecc.
3. Le compensazioni così come previste e contenute nelle seguenti procedure di abbattimento o schianti naturali si intendono da effettuarsi con soggetti arborei scelti fra le principali specie contenute nell'“Elenco di specie che risultano ben adatte al contesto geografico ed ambientale del territorio” del presente Regolamento e/o comunque concordate con i competenti uffici comunali.
4. Per monetizzazione dei soggetti arborei abbattuti o schiantati, ove non sia possibile la loro sostituzione, si intende il versamento di un contributo per la realizzazione di interventi di implementazione del verde così come da specifica Delibera di Giunta comunale.
5. Per la compensazione a seguito di rimozione di arbusti non è prevista monetizzazione ma se le condizioni delle aree oggetto di intervento lo consentono è prevista la loro sostituzione.
6. Le autorizzazioni rilasciate nei procedimenti disciplinati dal presente Regolamento sono sempre da intendersi rilasciate fatti salvi i diritti di terzi, nei cui confronti l'Amministrazione Comunale non si assume alcuna responsabilità.
7. Il proprietario, l'avente titolo e/o gli esecutori dei lavori sono interamente responsabili dei danni provocati a cose o persone dai lavori finalizzati all'esecuzione dell'intervento autorizzato.
8. Il proprietario o l'avente titolo devono provvedere affinché sul luogo, ove si svolge l'intervento autorizzato, sia disponibile l'originale o una copia fotostatica dell'autorizzazione.
9. Le autorizzazioni disciplinate dal presente Regolamento decadono decorso un anno dal loro rilascio.

Art. 20 Sussistenza delle condizioni per l'abbattimento

1. Gli abbattimenti di esemplari arborei sono consentiti, di norma, per comprovate ragioni di sicurezza, di incolumità, di riqualificazione ambientale necessaria a causa di alberi ammalati e compromessi, per osservanza a normativa di carattere privatistico, o per norme sovraordinate, a condizione che sia assicurata una piantagione sostitutiva o la monetizzazione così come previsto da disposizioni di specifica Delibera di giunta comunale.
2. Detta sostituzione dovrà essere eseguita possibilmente nel medesimo luogo o in prossimità di esso, nella stessa stagione silvana e con altro soggetto arboreo autoctono secondo l'“Elenco di specie che risultano ben adatte al contesto geografico ed ambientale del territorio” del presente Regolamento.
3. Nella scelta della specie si dovrà tenere conto della specificità dei luoghi al fine di garantire al soggetto arboreo la possibilità di giungere alla fase adulta.
4. Nel caso di abbattimento o morte naturale di piante monumentali, le stesse dovranno essere sostituite con rapporto di 1 pianta abbattuta e 7 da posare o in alternativa se accertata l'impossibilità alla messa a dimora il valore dovrà essere calcolato attraverso l'applicazione del metodo di cui al successivo art 36 del presente Regolamento.
5. Per la compensazione di piante da abbattere appartenenti alla classe di grandezza prima, si dovrà procedere alla sostituzione con un rapporto minimo di una pianta abbattuta 4 piante posate o in alternativa, se la superficie non risultasse sufficiente, si dovrà calcolare il valore secondo la specifica Delibera di Giunta comunale inerente la monetizzazione delle piante abbattute e non sostituite.
6. Per piante da abbattere appartenenti alle classi di grandezza seconda, si dovranno compensare con un rapporto minimo di una pianta abbattuta 2 piante posate.
7. Per piante appartenenti alle classi 3 e 4 il rapporto di compensazione sarà di una pianta

abbattuta una pianta posata.

8. Per le classi seconda, terza e quarta sarà possibile la monetizzazione in caso di accertata impossibilità a ripiantare secondo le disposizioni della specifica delibera di Giunta comunale. Pertanto saranno da monetizzare le piante totali che concorreranno a sostituire le piante abbattute. Tali somme acquisite dal Comune verranno accantonate e costituiranno un fondo dedicato ad interventi di messa a dimora stabile e di manutenzione del patrimonio arboreo a cura del Comune. Le specie destinate alla sostituzione dovranno essere dotate di un apparato radicale ben conformato e sviluppato, una parte aerea ben strutturata, non dovranno presentare malattie, ferite ed attacchi parassitari. Le stesse dovranno di norma avere una circonferenza minima del tronco tra 16,00-18,00 o 18,00 – 20,00 cm, misurata ad un'altezza di 1,00 m dal piano campagna.

9. In generale tutto il materiale vegetale, arbustivo ed arboreo, dovrà essere corredato da certificazione d'origine e fitosanitaria ai sensi di legge.

10. Gli abbattimenti e le ripiantumazioni delle specie arboree dovranno essere eseguite ad esclusiva cura e spesa del proprietario o possessore, detentore, conduttore del fondo su cui insistono. Le ri-piantagioni, inoltre, dovranno essere eseguite nell'ambito dell'idonea stagione, da novembre a febbraio ed eccezionalmente anche nel mese di marzo (a causa di precedenti condizioni meteo particolarmente avverse) e contestuale o assai prossima alla data di segnalazione dell'abbattimento. Una volta eseguita la ri-piantagione dovrà essere data comunicazione scritta ai competenti uffici allegando la documentazione fotografica relativa alla nuova pianta.

11. Gli abbattimenti e le manutenzioni straordinarie non potranno di norma essere effettuati nei mesi da marzo a giugno per la possibilità della presenza di uova o nidiacei, oppure se fossero presenti tane di piccoli mammiferi, o che siano utilizzati in modo accertato come dormitorio o posatoio da specie rare o di pregio.

12. Deroghe potranno essere concesse solo in caso di necessità per la tutela della vita umana o per eventuali possibili danni a strutture e impianti.

Art. 21 Procedure autorizzative per abbattimento effettuato da soggetti privati

1. Abbattimento in zone vincolate (piante in vegetazione e piante morte)

1.1. Previa acquisizione di autorizzazione paesaggistica o di parere della Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio, l'avente titolo, per ottenere l'autorizzazione all'abbattimento, deve inviare all'Amministrazione comunale una richiesta in carta semplice allegando:

- a) relazione che attesti la condizione fitostatica e fitosanitaria dell'albero, redatta da tecnico specialista (Dottore agronomo o Dottore forestale iscritto all'Ordine, perito agrario o agrotecnico iscritto al Collegio);
- b) localizzazione dell'intervento;
- c) documentazione fotografica;
- d) motivazione (per piante in vegetazione)
- e) dichiarazione di sostituzione della pianta da abbattere o, se accertata dall'Ufficio competente, l'impossibilità di procedere alla sua ri-piantagione, la monetizzazione del valore della stessa a norma del presente Regolamento applicando i parametri stabiliti dal precedente articolo 20. (Monetizzazione da effettuarsi su assenso dell'ufficio preposto, per l'ottenimento del titolo autorizzativo).

1.2. Entro 45 giorni il competente Ufficio dovrà verificare il rispetto delle condizioni e delle modalità previste dal presente articolo, notificando, in caso di inosservanza, l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento oppure trasmettendo l'autorizzazione a procedere.

1.3. La procedura si intenderà conclusa quando il richiedente, una volta eseguita la ri-piantagione, o la monetizzazione darà comunicazione scritta ai competenti uffici allegando la documentazione fotografica relativa alla nuova essenza o attestazione di pagamento.

2. Abbattimento in zone non vincolate

2.1. Se pianta già morta, l'avente titolo deve segnalare l'abbattimento inviando all'Amministrazione comunale una comunicazione in carta semplice allegando:

- a) dichiarazione dell'avente titolo;
- b) localizzazione dell'intervento;
- c) documentazione fotografica;
- d) dichiarazione di sostituzione della pianta da abbattere o, se accertata dall'Ufficio competente, l'impossibilità di procedere alla sua ri-piantagione, la monetizzazione del valore della stessa a norma del presente Regolamento applicando i parametri stabiliti dal precedente articolo 20. (Monetizzazione da effettuarsi su assenso dell'ufficio preposto, per l'ottenimento del titolo autorizzativo).

2.1.1. Entro 30 giorni dall'inoltro della segnalazione, il competente Ufficio dovrà verificare il rispetto delle condizioni e delle modalità previste dal presente articolo, notificando, in caso di inosservanza, l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento. Trascorso tale termine il richiedente in assenza di comunicazioni potrà procedere alla rimozione della pianta.

2.1.2. La procedura si intenderà conclusa quando il richiedente, una volta eseguita la ri-piantagione, darà comunicazione scritta ai competenti uffici allegando la documentazione fotografica relativa alla nuova essenza o attestazione del pagamento.

2.2 Se pianta in vegetazione, si potrà richiedere l'autorizzazione all'abbattimento inviando all'Amministrazione comunale una comunicazione in carta semplice allegando:

- a) relazione che attesti la condizione fitostatica e fitosanitaria dell'albero, redatta da tecnico specialista (Dottore agronomo o Dottore forestale iscritto all'Ordine, perito agrario o agrotecnico iscritto al Collegio);
- b) localizzazione dell'intervento;
- c) documentazione fotografica;
- d) motivazione;
- e) dichiarazione di sostituzione della pianta da abbattere o, se accertata dall'Ufficio competente, l'impossibilità di procedere alla sua ri-piantagione, la monetizzazione del valore della stessa a norma del presente Regolamento applicando i parametri stabiliti dal precedente articolo 20. (Monetizzazione da effettuarsi su assenso dell'ufficio preposto, per l'ottenimento del titolo autorizzativo).

2.2.1. Entro 45 giorni dall'inoltro della segnalazione, il competente Ufficio dovrà verificare il rispetto delle condizioni e delle modalità previste dal presente articolo, notificando, in caso di inosservanza, l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento oppure trasmettendo l'autorizzazione a procedere.

2.2.2. La procedura si intenderà conclusa quando il richiedente, una volta eseguita la ri-piantagione, darà comunicazione scritta ai competenti uffici allegando la documentazione fotografica relativa alla nuova essenza o attestazione del pagamento.

Art. 22 Potature

1. Un albero messo a dimora e coltivato in modo corretto e che non presenti difetti od alterazioni di varia natura non necessita, di norma, di potatura.

2. La potatura deve essere limitata alla sola rimozione delle porzioni di chioma secche, o di quelle lesionate o alterate da attacchi parassitari e da danni meccanici o meteorici, che possono pregiudicare la salute della pianta e/o la sua stabilità ovvero a quelle strettamente necessarie; essendo l'obiettivo fondamentale della potatura quello di mantenere piante sane, piacevoli alla

vista e soprattutto con il massimo sviluppo della chioma compatibile con l'ambiente circostante in modo da fruire appieno degli effetti ambientali benefici della stessa.

3. Qualora si ravvisi la necessità di effettuare la potatura, questa è da eseguire a regola d'arte, secondo le corrette tecniche arboricole ed in relazione alle specifiche esigenze del caso, mantenendo, per quanto possibile, il naturale portamento di ogni esemplare arboreo. Per potatura a regola d'arte si intende quella definita "potatura a tutta cima" tramite tagli di ritorno che interessino branche e rami di diametro non superiore a 10 cm. In particolare:

- il raccorciamento di ogni singolo ramo va eseguito subito al di sopra di una ramificazione laterale portante gemme, del diametro di almeno 1/3 del ramo tagliato, che funga da nuova cima, evitando in tal modo di lasciare monconi di ramo;
- i tagli devono essere netti evitando slabbrature della corteccia e/o scortecciamento dei rami;
- nel caso eccezionale in cui debba essere necessariamente tagliato un intero ramo, il taglio non va mai eseguito a filo tronco, ma rispettando il collare del ramo ovvero l'ingrossamento che si evidenzia all'inserzione del ramo sul tronco, sede delle naturali difese della pianta;
- non eseguire interventi che comportino una drastica riduzione della chioma (maggiore del 50%), stravolgendo completamente il portamento e l'equilibrio biologico della pianta e riducendone drasticamente il valore ornamentale, nonché la vita;

4. Gli interventi di potatura necessari potranno essere eseguiti solo nel periodo di riposo vegetativo da novembre – a febbraio ed eccezionalmente nel mese di marzo a causa di precedenti particolari condizioni di meteo avverse, non potranno inoltre essere eseguiti in presenza di uova o nidiacei (solitamente da marzo ad agosto), tane abitate da piccoli animali o che siano utilizzati in modo accertato come dormitorio o posatoio da specie rare o di pregio.

5. Le potature possono essere eseguite in qualsiasi periodo dell'anno:

- a) quando sussistano pericoli per la pubblica incolumità, sicurezza stradale, pericolo per le strutture, impianti ecc o per motivi di natura fitosanitaria dichiarati da Enti pubblici.
- b) di manutenzione ordinaria di rimonda del secco;

Esempi di rimozione dei rami




Illustrazione 1: Taglio di ritorno




Illustrazione 2: Taglio a nocca (testa di salice)







Illustrazione 3: Rifilatura

Esempi di potature strutturali



strutturale di un albero giovane e uno maturo.

Illustrazione 4: Potatura




Illustrazione 5: Potatura di riduzione laterale.



N.B. Nel progettare la spalcatura, porre particolare attenzione

Illustrazione 6: Spalcatura

all'aumento del carico meccanico derivante dall'innalzamento del baricentro di chioma che può accrescere i rischi di cedimento della pianta nel suo insieme.



7: Potatura di riduzione in altezza.

Illustrazione

Le illustrazioni da 1 a 7 sono tratte dalla pubblicazione ETPS, European Tree Pruning Standard (società italiana d'arboricoltura)

6. È vietata la potatura delle specie del genere *Betula* (betulla) e *Fraxinus* e la cimatura (taglio dell'asse principale e dei rami) e spalcatura (taglio dei rami bassi) di qualsiasi specie di conifera e dei generi *Alnus*, *Carpinus*, *Fagus*, *Liquidambar*, *Magnolia* (a meno che non siano stati già impostati originariamente a tronco nudo), salvo specifica autorizzazione dell'Amministrazione comunale, come di seguito indicato.

7. Negli alberi ormai senescenti la potatura dovrà limitarsi ad accompagnare e assecondare il processo fisiologico in corso nell'albero, asportando tutto il secco e mantenendo i rami epicormici che esso produce autonomamente;

8. Forme particolari di potatura-taglio a raso

8.1. La capitozzatura, intesa come taglio indiscriminato del fusto delle branche primarie o di grossi rami dell'albero, che interrompe la dominanza della gemma apicale, è vietata. La capitozzatura modifica negativamente il quadro morfofisiologico delle piante, con conseguenze sia sullo stato fitosanitario sia fitostatico degli individui. La capitozzatura danneggia infatti gravemente e irrimediabilmente gli alberi, in quanto favorisce l'insorgenza di patologie del legno, può rendere più instabile e pericolosa la pianta, accorcia solitamente la vita dell'albero e ne snatura la forma della chioma. La capitozzatura aumenta i costi di gestione perché stimola la produzione di una chioma abbondante e l'operazione deve essere ripetuta nel giro di pochi anni, se l'albero non muore. Non rinvigorisce un albero perché lo priva delle foglie, la sua fonte di nutrimento; non rende un albero più forte nei confronti del vento perché la ricrescita veloce e forzata di nuovi rami provenienti da gemme avventizie rende l'albero molto più vulnerabile all'attacco dei venti.

Art. 23 Procedure autorizzative per la manutenzione - potatura effettuata da soggetti privati

1. Manutenzione ordinaria - potatura di mantenimento

1.1. Manutenzione delle siepi o arbusti singoli;

Non è necessario presentare alcuna comunicazione se l'intervento implica tagli di rami con diametro fino a 5 cm. L'esecuzione di detti lavori è di norma consentita durante tutto l'anno ad eccezione dei periodi di fioritura.

1.2. Manutenzione degli alberi di tutte le classi di grandezza, che implica tagli di rami con diametro fino a 7 cm.

L'avente titolo deve inviare una comunicazione all'Amministrazione comunale in carta semplice allegando:

- a) una breve relazione che attesti la necessità di manutenzione ordinaria redatta da tecnico specialista (Dottore agronomo o Dottore forestale iscritto all'Ordine, perito agrario o agrotecnico iscritto al Collegio; dottore agronomo o forestale, perito agrario o agrotecnico iscritti all'alb) o operatore economico con qualifica di manutentore del verde;
- b) localizzazione dell'intervento;
- c) documentazione fotografica;
- d) motivazione e tipo di potatura.

1.3. Entro 30 giorni dall'inoltro della segnalazione, il competente Ufficio dovrà verificare il rispetto delle condizioni e delle modalità previste dal presente regolamento, notificando, in caso di inosservanza, l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento. Trascorso tale termine il richiedente in assenza di comunicazioni potrà procedere alle potature.

2. Manutenzione straordinaria (potatura straordinaria)

2.1. Manutenzione straordinaria: sono tutti gli interventi non riconducibili alla manutenzione ordinaria su siepi, arbusti e piante.

2.2. L'avente titolo deve richiedere l'autorizzazione alla potatura inviando preventivamente all'Amministrazione comunale una comunicazione in carta semplice allegando:

- a) relazione che attesti la necessità di un intervento di manutenzione straordinaria redatta da tecnico specialista (Dottore agronomo o Dottore forestale iscritto all'Ordine, perito agrario o agrotecnico iscritto al Collegio;
- b) localizzazione dell'intervento;
- c) documentazione fotografica.
- d) tipo di potatura.

2.3. Entro 45 giorni dall'inoltro della segnalazione il competente Ufficio dovrà verificare il rispetto delle condizioni e delle modalità previste dal presente articolo, notificando, in caso di inosservanza, l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento oppure trasmettendo l'autorizzazione a procedere.

2.4. Gli interventi di manutenzione straordinaria potranno essere effettuati solo da operatori con la qualifica, a norma di legge, di Manutentore del verde.

3. Manutenzione ordinaria – straordinaria (potature) in zone vincolate

3.1. Per gli interventi di manutenzione ordinaria su siepi e arbusti singoli, non è necessario presentare alcuna comunicazione se implica tagli di rami con diametro fino a 5 cm. L'esecuzione di detti lavori è di norma consentita durante tutto l'anno ad eccezione dei periodi di fioritura.

3.2. Per potature di rami con diametro superiore a 7 cm l'avente titolo dovrà acquisire l'autorizzazione paesaggistica o il parere della Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio.

3.3. Successivamente dovrà presentare richiesta di autorizzazione alla potatura inviando

all'Amministrazione comunale una istanza in carta semplice allegando:

- a) relazione che attesti la necessità di un intervento di manutenzione straordinaria redatta da tecnico specialista (Dottore agronomo o Dottore forestale iscritto all'Ordine, perito agrario o agrotecnico iscritto al Collegio);
- b) localizzazione dell'intervento;
- c) documentazione fotografica;
- d) tipo di potatura.
- e) autorizzazione paesaggistica/parere Soprintendenza;

3.4. Entro 45 giorni dall'inoltro della segnalazione, il competente Ufficio dovrà verificare il rispetto delle condizioni e delle modalità previste dal presente articolo, notificando, in caso di inosservanza, l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento oppure trasmettendo l'autorizzazione a procedere.

3.5. Gli interventi di manutenzione straordinaria potranno essere effettuati solo da operatori con la qualifica, a norma di legge, di Manutentore del verde.

Art. 24 Abbattimenti/potature urgenti

1. Nel caso in cui in cui le alberature, a causa ad esempio di eventi atmosferici eccezionali, mostrino un evidente pericolo di schianto il proprietario deve procedere tempestivamente all'immediato abbattimento/potatura conservando una adeguata documentazione fotografica che dimostri il suddetto stato di pericolo. L'intervento dovrà essere segnalato con comunicazione in carta semplice all'Ufficio competente per il verde e successivamente l'avente titolo dovrà ripiantumare o nell'impossibilità accertata dai competenti uffici procedere con monetizzazione.

Art. 25 Manutenzione ordinaria e straordinaria del verde pubblico (abbattimenti e potature)

1. La potatura rappresenta la pratica colturale che maggiormente impatta le condizioni di vegetazione degli alberi. Una potatura male eseguita può danneggiare irreparabilmente un albero, accorciandone il ciclo vitale, indebolendolo, anche al punto da renderlo instabile e quindi pericoloso. L'esecuzione di potature scorrette provoca danni economici, oltre al danno paesaggistico ed all'erosione del nostro patrimonio arboreo. Essendo la potatura un intervento che influisce sulle condizioni energetiche dell'albero, e può essere anche fonte di diffusione di patologie, è necessario che venga svolta solo da personale con qualifica di Manutentore del verde e che l'Amministrazione Comunale adotti Capitolati specifici.

2. Spesso la potatura può essere necessaria a causa di errori di progettazione, ad esempio quando un albero è stato messo a dimora senza una preventiva analisi delle sue esigenze di spazio; in tal caso è necessario valutare, tra le eventuali alternative possibili, l'opportunità di sostituirlo con una specie più idonea, oppure di mantenerlo in forma obbligata.

3. La potatura del patrimonio verde comunale si effettua tenendo conto del periodo riproduttivo e di nidificazione degli uccelli autoctoni e migratori, della presenza di tane di piccoli mammiferi "abitati", o che sia utilizzato in modo accertato come dormitorio o posatoio da specie rare o di pregio e, va eseguita nel periodo che va da novembre a febbraio ed eccezionalmente nel mese di marzo, salvo che per interventi urgenti di prevalente interesse pubblico e/o volti alla tutela dell'incolumità pubblica. Si possono inoltre effettuare interventi di potatura verde, finalizzati alla rimonda che possono essere eseguiti anche alla fine del mese di luglio e nel mese di agosto, ovvero nel periodo più caldo quando la pianta, a causa delle temperature molto elevate, rallenta la propria attività.

4. La manutenzione straordinaria quali ad esempio: sostituzioni plurime e nuovi impianti, potrà essere svolta previa redazione di un progetto specialistico (agronomico, forestale, paesaggistico, ecc.)

5. Gli alberi adulti devono essere tenuti sotto periodico controllo (attività di manutenzione ordinaria) ai fini del buono stato vegetativo e fitosanitario, per prevenire stati di pericolo per la pubblica incolumità e per evitare interventi dal forte impatto ambientale.

6. Tutti gli alberi adulti censiti e presenti in aree frequentate dal pubblico dovranno essere sottoposti a indagine visiva (VTA), sia durante il periodo vegetativo che in quello di riposo invernale,

per constatarne la condizione di stabilità e lo stato fitosanitario. La frequenza dell'indagine potrà essere effettuata anche annualmente o con periodi minori per le alberature presenti in zone colpite da eventi atmosferici eccezionali o appartenenti a classi di rischio elevate o quando lo specialista lo reputi necessario.

7. Per tutte quelle piante per le quali venga rilevata la presenza di anomalie sospette verrà avviata un'indagine approfondita (anche strumentale) secondo i sistemi più idonei.

Tutte le attività di manutenzione ordinarie e straordinarie (abbattimenti, sostituzioni, diradamenti e potature, trattamenti fitosanitari) dovranno essere seguite secondo i criteri indicati dal presente regolamento.

8. Il Comune garantirà un programma pluriennale di manutenzione ordinaria, da aggiornare in relazione alle specifiche esigenze e risultanze di eventuali indagini e monitoraggi.

Art. 26 Manutenzione su aree private ad uso agricolo effettuata da aziende e imprenditori agricoli

1. In tutto il territorio comunale è vietato eliminare, capitozzare o potare massicciamente le seguenti specie di piante: *Quercus robur* (farnia), *Carpinus betulus* (carpino bianco), *Alnus glutinosa* (ontano nero o comune), *Morus nigra* (gelso nero) e *Morus alba* (gelso bianco).

2. La fresatura meccanica delle ceppaie e degli arbusti, in particolare lungo la parte sommitale di rogge e fossati, è consentita solamente su specie infestanti (es robinie, ailanto o rovi ecc), l'intervento è effettuabile in qualsiasi periodo dell'anno senza necessità di comunicazione.

3. Gli interventi di abbattimento e potature sulle piante e arbusti delle zone agricole dovranno attenersi alle prescrizioni previste dal presente titolo.

4. Se ai fini della conduzione agricola si rendesse necessario eliminare alcune piante/arbusti e la compensazione non potesse avvenire sullo stesso fondo per accertate incompatibilità aziendali le stesse potranno essere messe a dimora anche in altre aree pubbliche o private all'interno del territorio comunale previa autorizzazione dei competenti uffici.

5. Con la riforma della Politica Agricola Comunitaria (PAC) è stato introdotto il principio della condizionalità che rappresenta, nell'Unione Europea, l'insieme degli impegni che gli agricoltori devono rispettare per l'accesso agli aiuti comunitari. In particolare la tutela dell'ambiente e il corretto mantenimento dei terreni e degli elementi caratteristici del paesaggio. La condizionalità si applica attraverso un insieme di *NORME*, definite Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali (**B.C.A.A.**) e di *ATTI*, chiamati Criteri di Gestione Obbligatori (**C.G.O.**).

6. Nelle zone agricole sono ammessi diradamenti, senza piantagione sostitutiva, relativamente a specie non autoctone invadenti e/o infestanti (quali ad esempio "*robinia*" e "*ailanthus*").

Art. 27 Prati spontanei pubblici-privati

1. Su tutto il territorio comunale dovranno essere individuate alcune zone da destinarsi alla libera crescita del prato (prato spontaneo).

2. La realizzazione di un prato non deve essere casuale ma il risultato di un percorso progettuale. Sia che si tratti di nuove realizzazioni che di riqualificazioni, dovrà essere pensata ed indicata la tipologia di prato adeguata alle caratteristiche dell'area verde in oggetto. Nei prati dovranno essere sempre preservate allo sfalcio delle aree, anche piccole isole, lasciando porzioni di incolto per incentivare le funzioni ecosistemiche.

3. Si dovrà prendere in considerazione la possibilità di creare porzioni di prato costituite da specie selvatiche, fiorifere, (*wildflowers*) interessanti sia per l'effetto ornamentale che per la biodiversità animale e per l'incremento del valore ecologico che apportano al sistema.

4. Anche un soggetto privato, destinando una piccola porzione della propria area a verde, potrà partecipare all'implementazione delle superfici da destinarsi a prato spontaneo contribuendo così al miglioramento della biodiversità del territorio.

Art. 28 Interventi edilizi e di pianificazione urbanistica su aree alberate

1. I privati, siano essi persone fisiche o giuridiche, possessori di aree di proprietà con alberature, oggetto di titoli abilitativi a carattere edilizio, devono attenersi alle seguenti disposizioni:

a) in sede di presentazione dei progetti per l'ottenimento di un titolo abilitativo a carattere edilizio, tutte le alberature/arbusti esistenti sull'area oggetto di intervento devono essere rigorosamente rilevati, censiti ed indicati su planimetria dedicata con allegata documentazione fotografica da un professionista abilitato;

b) gli interventi edilizi proposti, in sede di progettazione, dovranno tener conto delle specie esistenti in loco e del loro spazio minimo vitale e di sviluppo che saranno, di volta in volta, individuati dal progettista che in loro funzione adeguerà le scelte tecniche e progettuali. Solo nell'impossibilità di un razionale utilizzo dell'area edificabile o in mancanza di alternative tecniche accettabili a giudizio del progettista o in presenza di alberature di alto fusto già compromesse, tutte circostanze da dimostrare nel progetto, potrà essere concordato con i competenti Uffici l'abbattimento di piante e la loro sostituzione secondo i parametri previsti dal presente Titolo.

c) in presenza di alberature che a giudizio dei competenti Uffici, anche in assenza di vincolo specifico previsto dalla vigente normativa, risultino meritevoli di tutela per età, bellezza e rarità, si devono apportare al progetto le modifiche necessarie per la salvaguardia di tali specie.

2. Qualora la salvaguardia delle succitate specie a giudizio del progettista non consenta, in alcun modo, un utilizzo razionale dell'area in termini edificatori, si procederà a cura e spese del richiedente, secondo le modalità e le indicazioni impartite dai tecnici degli Uffici comunali competenti e previo parere agronomico favorevole, allo spostamento dei soggetti arborei in questione nell'ambito della medesima area, ovvero in altra purché nell'ambito del territorio comunale. In tal caso dovrà essere sottoscritta dal richiedente polizza fidejussoria a garanzia della piena ripresa vegetativa da verificare al termine della terza stagione silvana. Qualora altresì, per motivi legati alle dimensioni ed alla tipologia della pianta, venga accertata l'impossibilità di procedere al suo spostamento, è prevista la monetizzazione del valore della stessa, calcolata dai tecnici comunali sulla base di quanto previsto dall'art.36 del presente Regolamento.

3. I progetti dovranno tener conto dell'obbligo di rispettare le alberature per le quali non è richiesto l'abbattimento, avendo particolare cura nel riservare sufficiente spazio all'apparato radicale ed alla chioma, anche in considerazione dello sviluppo futuro. Le disposizioni relative alle pavimentazioni circostanti le alberature dovranno essere osservate anche per le nuove specie posate.

4. I progetti dovranno tener conto, per le alberature non soggette ad abbattimento, delle prescrizioni contenute nel presente Regolamento, riguardanti scavi e tenuta dei cantieri edili finalizzate alla tutela del patrimonio arboreo.

5. Ogni nuovo titolo abilitativo a carattere edilizio che preveda interventi di nuova costruzione, ampliamento e ristrutturazione mediante demolizione e ricostruzione, comporta l'obbligo di assicurare, nell'ambito dell'area oggetto di intervento, la piantagione di nuove alberature. A tale riguardo, a corredo dei progetti edilizi, dovrà essere allegato un elaborato grafico di dettaglio relativo alla sistemazione delle aree libere da costruzioni, prevedendo l'occupazione di tutte le aree permeabili, con specie autoctone compatibili con il luogo secondo l'"Elenco di specie che risultano ben adatte al contesto geografico ed ambientale del territorio" del presente Regolamento, di una pianta d'alto fusto ogni 75 mq, tenendo conto dello spazio minimo vitale come definito dall'articolo 3. Detto parametro non è da considerarsi aggiuntivo rispetto ad eventuali piante preesistenti sul lotto, le stesse concorreranno a soddisfare il parametro innanzi riportato. Qualora nel lotto oggetto di intervento venga documentata l'impossibilità di procedere all'impianto delle nuove alberature si dovrà, tenendo conto del su indicato rapporto, monetizzare ogni esemplare non sostituito nelle misura stabilita con specifica delibera di Giunta Comunale, le somme conseguenti alla eventuale monetizzazione verranno accantonate su un apposito fondo finalizzato alle piantumazioni ad opera del Comune. In alternativa alla monetizzazione il richiedente potrà avvalersi, previo assenso degli uffici competenti, della possibilità di presentare un progetto di piantagione a compensazione da eseguirsi a proprie spese in altro ambito pubblico o privato, purché all'interno del territorio comunale. Saranno a carico del richiedente le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria onnicomprensive per le prime due stagioni vegetative oltre a quella iniziale.

6. Il versamento di quanto previsto per le monetizzazioni, così come la sostituzione dei soggetti arboreo/arbustivi o un progetto alternativo di piantagione in altri ambiti pubblici sono condizione per il rilascio/inoltro del titolo abilitativo e adempimento preliminare all'attivazione delle altre procedure asseverate.

7. Qualora nelle ipotesi precedenti si faccia ricorso a procedure edilizie alternative al Permesso di

Costruire, dovranno essere concordati preliminarmente con Il competente Ufficio comunale gli eventuali abbattimenti di piante di alto fusto. A tale riguardo verrà rilasciato parere entro il termine di 20 giorni dalla presentazione della richiesta.

8. Le condizioni, cautele ed incombenze previste dal presente articolo dovranno, di norma, essere osservate anche in sede di redazione e verifica di strumenti di pianificazione attuativa.

Art. 29 Prescrizioni generali per le aree di pertinenza degli alberi e i parterre alberati pubblici

1. La competenza sui parterre alberati è attribuita all'Ufficio comunale competente per il verde, che ne consente le eventuali forme di utilizzo (uso temporaneo o definitivo) secondo il principio della massima permeabilità del terreno e del massimo rispetto per gli esemplari arborei presenti.

2. Per tale motivo, l'Ufficio competente per i provvedimenti di occupazione suolo pubblico, ai fini del rilascio delle proprie autorizzazioni su aree verdi in generale e in particolare in presenza di alberi, dovrà richiedere preventivo parere formale e vincolante da parte dell'Ufficio comunale competente per il verde. E' sempre previsto il versamento di una cauzione, calcolata dai competenti uffici, per compensare l'eventuale mancato ripristino delle condizioni originali.

3. Nei casi in cui l'occupazione delle zone verde pubbliche preveda opere di scavo, posa reti/sottoservizi, installazioni elettriche aeree e di punti luce, costruzioni stradali ed installazione cantieri fissi e mobili, manifestazioni, eventi, in presenza di vegetazione preesistente, quali alberature e viali, siepi e macchie arbustive, tappeti erbosi e altro, la richiesta di autorizzazione all'uso dovrà necessariamente essere corredata sia da una planimetria dello stato attuale che dall'eventuale layout di cantiere redatto sulla base dello stato attuale che evidenzi in modo preciso gli ingombri delle occupazioni di suolo/le dimensioni degli scavi, nonché la loro evoluzione nel tempo.

4. Il responsabile del cantiere, manifestazione, evento ecc dovrà, su richiesta del competente ufficio del verde, dichiarare le misure adottate per la tutela del verde e in caso di danneggiamenti o scavi a distanze non consentite dovrà consegnare perizia di stabilità di tutti gli alberi coinvolti, oltre all'indennizzo dovuto ai sensi dell'art. 36 del presente regolamento.

5. Tutti gli oneri relativi ai ripristini o a danni provocati al verde sia attuali che futuri, come le garanzie di attecchimento o manutenzioni successive, quali le potature di riordino e riduzione delle chiome di alberature che hanno subito danni restano a carico dell'esecutore, fatta salva ogni richiesta di risarcimento del danno al patrimonio da parte della proprietà.

6. Entro l'area di pertinenza degli alberi è comunque vietata ogni attività che arrechi danno al loro sviluppo e alla loro vitalità, secondo quanto evidenziato nei commi successivi.

7. Nell'area di pertinenza dell'albero sono vietati tutti gli interventi che possano causare deperimento o morte della pianta o che possono in qualche modo metterne a rischio il normale sviluppo, quali:

- a. l'impermeabilizzazione del suolo all'aria e all'acqua, anche per costipamento;
- b. l'esecuzione di riporti di terreno che causino l'interramento anche minimo del colletto degli alberi;
- c. l'esecuzione di scavi che comportino lesioni alle radici principali di sostegno, valutando caso per caso gli interventi necessari alla posa di nuove infrastrutture e/o alla manutenzione di quelle esistenti;
- d. lo spargimento entro l'area di pertinenza dell'albero di qualsiasi sostanza nociva per la vita vegetale e in particolare sali, acidi, oli, sostanze bituminose, tempere e vernici, calcestruzzo, sostanze chimiche, acque di scarico, pietre e materiali ferrosi;
- e. l'uso improprio di prodotti diserbanti, lo spargimento di sale sulle superfici ghiacciate, con esclusione di quelle destinate al pubblico transito o alla sosta veicolare;
- f. la sosta veicolare se non esplicitamente autorizzata;

Art. 30 Scavi in prossimità della vegetazione

1. La distanza minima di qualsiasi tipo di scavo dal tronco di una pianta su ambito pubblico non può essere inferiore a m. 3 per le piante di prima e di seconda grandezza, a m. 2,00 per gli alberi di terza grandezza, a m. 1,50 per gli alberi di quarta grandezza e a m. 1,00 per gli arbusti. Distanze

superiori sono da assumersi in prossimità di esemplari arborei o arbustivi di notevole pregio paesaggistico e/o storico (ad es. monumentali).

2. In casi di comprovata e documentata impossibilità di rispettare le suddette distanze, e comunque su istanza scritta del richiedente, l'Ufficio comunale competente può rilasciare deroghe per casi specifici. Nel concedere tali deroghe, l'Ufficio comunale competente può richiedere in via preventiva un'indagine sugli apparati radicali. L'esecutore deve presentare idonea documentazione fotografica della pianta e del contesto sia prima che dopo l'intervento ed inoltrarla all'Ufficio comunale competente. In tali casi gli scavi vanno eseguiti adottando ogni precauzione per evitare il danneggiamento o il taglio delle radici, anche ricorrendo ove necessario all'impiego di metodologie specifiche (con spingitubo, ad aria, aspirato ecc.)

3. Prescrizioni particolari:

a) in caso di scavi aperti per più di una settimana gli apparati radicali dovranno essere mantenuti umidi e protetti dalla disidratazione mediante stuoie o geotessuti.

b) le aree a verde, oggetto di scavo, dovranno essere ripristinate nelle medesime condizioni iniziali; in particolare, il terreno dovrà essere riconsegnato ben livellato e caricato con stesura finale di terreno vegetale;

c) gli scavi non devono interessare gli apparati radicali delle specie arboree ed arbustive;

d) l'asportazione, totale o parziale, di assenze arboree ed arbustive dovrà essere effettuata in accordo o in presenza dell'Ufficio competente.

4. Nel caso in cui si dovesse procedere all'asportazione di alberi od arbusti, l'Amministrazione si riserva di richiedere, attraverso l'Ufficio competente, la messa a dimora di un numero equivalente di specie, sia in termini qualitativi che quantitativi nel rispetto del Regolamento vigente in materia.

Resta salvo il principio che rimane a carico del Concessionario l'onere per l'attecchimento, la cura e l'innaffio per un anno dalla messa a dimora; trascorso tale periodo, l'Ufficio Comunale competente accerterà lo stato vegetativo dell'essenza, chiedendo, in caso di mancato attecchimento, la sostituzione dell'essenza.

5. Nel caso in cui gli scavi interferiscano con impianti di irrigazione, il Concessionario dovrà ripristinare, a suo totale carico, la funzionalità dell'impianto irriguo stesso.

6. Di norma, è vietato, altresì, utilizzare aree a verde per depositi di cantiere o di attrezzature.

Art. 31 Tutele per interventi su aree verdi

1. Gli interventi su aree a verde dovranno attenersi alle sotto indicate prescrizioni:

a) nella installazione di manufatti (chioschi, edicole, ecc.) e cantieri, oltre a quanto sopra, non si dovrà ledere l'apparato aereo degli alberi presenti in luogo. Nella richiesta di installazione dei manufatti dovranno essere indicati anche gli ingombri in altezza.

b) le piante insistenti su aree che, per periodi più o meno lunghi, verranno a essere sede di cantieri di lavoro per opere pubbliche dovranno essere salvaguardate con le protezioni indicate di volta in volta dall'Ufficio competente. Dovrà, inoltre, essere mantenuto libero l'accesso alle piante per i necessari interventi conservativi (trattamenti antiparassitari, ecc.).

c) tutti i danni arrecati alle piante per l'inosservanza delle presenti norme e per lesioni, infissioni di chiodi, taglio di rami o radici, infiltrazioni nel terreno di sostanze dannose, ecc. verranno addebitati secondo le modalità previste dalle tabelle del successivo articolo 36. Resta salvo che la responsabilità civile e penale per caduta di alberi (anche con il concorso di eventi meteorici), causata da lavori eseguiti all'insaputa dell'Amministrazione Comunale o, comunque, non concordati con la stessa, rimane a carico dell'Impresa esecutrice e/o del committente.

d) al termine dei lavori o degli inserimenti, dovranno essere ripristinate le condizioni iniziali dell'area occupata e delle fasce di contorno per il recupero ambientale e l'uniformità del ripristino. 2. Le modalità ed i tempi di intervento saranno stabiliti con l'Ufficio competente, rilevate le condizioni reali dell'area interessata pena la non restituzione della cauzione versata.

Art. 32 Scavi in prossimità di alberi e arbusti in aree private

1. Gli scavi da effettuarsi in aree private in prossimità di alberi e di arbusti da conservare dovranno

essere eseguiti osservando una distanza congrua con lo sviluppo della pianta, tale da non comprometterne l'impianto radicale e dovrà essere predisposta un'adeguata protezione del tronco al fine di evitare scortecciamenti.

2. Nel caso in cui lo scavo avvenga in prossimità dell'apparato radicale, dovrà essere osservata particolare attenzione e cautela metodologica nell'esecuzione dei lavori come, ad esempio, lo scavo eseguito a mano con tempestiva disinfezione delle superfici e delle radici recise.

3. Sono fatte salve le ulteriori limitazioni vigenti poste da Organi e Autorità competenti per la salvaguardia e tutela di esemplari arborei e arbustivi di pregio paesaggistico e/o storico.

Art. 33 Pavimentazione attorno alle alberature in aree private

1. Nel caso in cui si debba procedere alla posa di pavimentazioni rigide ed impermeabili attorno a specie arboree in area privata si rimanda a quanto previsto dall'art. 3 del presente Regolamento. Qualora impossibilitati nel garantire tali zone di rispetto, da documentare adeguatamente, dovranno, comunque, essere garantite adeguate distanze utili e necessarie per la penetrazione dell'acqua meteorica, degli scambi gassosi e per le operazioni manutentive e conservative.

Art. 34 Deposito di materiali su aree verdi

1. È vietato utilizzare le aree verdi pubbliche per deposito anche temporaneo di materiale. In caso di imprescindibilità legata a fattori logistici o altro, occorre che la ditta titolare del cantiere o altro soggetto avente titolo richieda specifica autorizzazione per occupazione di suolo pubblico agli Uffici competenti in materia, che indicheranno per iscritto le modalità di deposito dei materiali nell'ambito del cantiere stesso, sulla base delle prescrizioni espresse dall'Ufficio comunale competente per il verde. Nelle aree di pertinenza degli alberi, sia pubblici che privati, è vietato effettuare ricarichi superficiali di terreno o di qualsivoglia materiale putrescibile o impermeabilizzante. Può essere tollerato solo un parziale interrimento massimo di 15 cm con materiale altamente drenante. È vietata l'asportazione di terriccio, così come sono vietati gli spargimenti di acque di lavaggio di betoniere. In caso di danni causati agli alberi si rimanda a quanto previsto dall'art. 36 del presente Regolamento (valutazione dei danni).

Art. 35 Danneggiamenti/lavori/riqualificazione

1. Qualora nel corso di lavori all'interno di aree pubbliche dovessero verificarsi danni alle alberature o ad altri elementi vegetali, il concessionario dell'area dovrà eseguire a sua cura e spese qualsiasi intervento si rendesse necessario, per mezzo di un'impresa specializzata in opere a verde, previa autorizzazione rilasciata dall'Ufficio Comunale competente.

2. Gli elementi vegetali danneggiati vanno in ogni caso ripristinati, includendo nell'onere del ripristino anche quello di manutenzione fino ad avvenuto attecchimento e per almeno tre anni dall'impianto.

3. Nel caso di piante danneggiate, abbattute o da abbattere perché compromesse nella loro stabilità a causa di lavori effettuati nelle adiacenze, di incidenti o atti vandalici, dovrà essere corrisposto da parte dell'autore del danno un indennizzo quantificato dall'Amministrazione comunale in base stima del valore ornamentale dei soggetti vegetali coinvolti.

4. Nel caso di chiome o apparati radicali danneggiati a causa di lavori effettuati nelle adiacenze, di incidenti o atti vandalici, o di tecniche di manutenzione inappropriate, dovrà essere corrisposto da parte dell'autore del danno un indennizzo determinato e quantificato secondo quanto previsto dal successivo articolo.

Art. 36 Valutazione dei danni al patrimonio arboreo pubblico – (privato nei casi specifici di cui al presente regolamento)

1. Il calcolo dei danni al patrimonio arboreo sarà valutato secondo la metodologia ed i parametri espressi di seguito.

A) La pianta è stata abbattuta o dovrà essere abbattuta in seguito a danneggiamento irreparabile e per ragioni di incompatibilità con i progetti

Metodo di calcolo (metodo svizzero corretto da Pirani e Fabbri)

Il valore dell'albero è ottenuto moltiplicando tra loro i quattro seguenti indici:

1) Indice secondo la specie e varietà

Questo indice è basato sui prezzi di vendita al dettaglio degli alberi riscontrati al momento del danno. Il valore da prendere in considerazione è 1/10 del prezzo di vendita di un albero avente circonferenza del tronco a 1 m da terra di cm 10 - 12 (per le latifoglie) e altezza di 150 - 175 (per conifere).

2) Indice secondo il valore estetico e le condizioni sanitarie

Il valore è condizionato da un coefficiente variabile da 0,2 a 10 in funzione della bellezza, della posizione ambientale (pianta isolata, in filare, in gruppo, ecc.), delle condizioni fitosanitarie, della vigoria, ecc.

10	pianta sana, vigorosa, solitaria, esemplare
9	pianta sana, vigorosa in gruppi da 3 a 5 esemplari
8	pianta sana, vigorosa in gruppo superiore a 5 o in filare
7	pianta sana, media vigoria, solitaria
6	pianta sana media vigoria in gruppo da 3 a 5
5	pianta sana media vigoria in gruppo superiore a 5 o in filare
3	pianta poco vigorosa, a fine ciclo vegetativo, solitaria
2	pianta poco vigorosa a fine ciclo vegetativo o malformata in gruppo o filare
0,5	pianta senza vigore, ammalata
0,2	pianta senza valore

3) Indice secondo la dislocazione della pianta

Il valore della pianta è in funzione anche della dislocazione della stessa rispetto al territorio urbano. In pieno centro l'albero ha un valore molto maggiore che in periferia o in un parco esterno, anche il costo di impianto e le successive cure manutentive sono molto maggiori nel nucleo di antica formazione che per le zone esterne:

10	Nucleo di antica formazione
8	Centro abitato
5	Fuori centro abitato

4) Indice di dimensione dell'albero (data dalla circonferenza del tronco ad 1 mt. dal suolo).

L'indice esprime l'aumento del valore in funzione dell'età dell'albero:

Circonferenza indice in cm.	Circonferenza indice in cm.	Circonferenza indice in cm.	Circonferenza indice in cm.
30 1	110 9,5	190 19	360 28
40 1,4	120 11	200 20	390 29
50 2	130 12,5	220 21	420 31
60 2,8	140 14	240 22	450 33
70 3,8	150 15	260 23	500 35
80 5	160 16	280 24	550 38
90 6,4	170 17	300 25	600 40
100 8	180 18	320 26	700 45

L'indennizzo (I) dovuta all'Amministrazione Comunale sarà dato:

I = Prezzo x Indice secondo la specie x indice secondo il valore estetico x indice secondo la dislocazione della pianta x indice secondo la dimensione dell'albero

B) La pianta ha subito ferite e scortecciature su parti del tronco

Valutazione dei danni causati alle piante

I danni arrecati agli alberi sono proporzionali al loro valore.

a) Ferite al tronco o scortecciamento dello stesso

In tali casi il danno è proporzionale al rapporto larghezza/circonferenza del tronco:

Lesioni in % circonferenza tronco	Indennità in % valore albero
fino a 10	10
da 10 a 20	20
da 20 a 25	25
da 25 a 30	30
da 30 a 35	50
da 35 a 40	60
da 40 a 45	80
da 45 a 50	90

L'indennizzo sarà determinato:

I x Indennità percentuale valore dell'albero

C) Se le parti danneggiate riguardassero la chioma, l'indennizzo sarà calcolato considerando il costo dell'intervento di potatura e delle spese accessorie, ad eccezione del caso in cui, per

l'asportazione di branche di grandi dimensioni, si potrebbe verificare un decremento del valore ornamentale della pianta, che sarà quantificato caso per caso. L'intervento di ripristino o comunque di contenimento del danno dovrà essere garantito mediante fidejussione, secondo quanto indicato per la monetizzazione e la garanzia di attecchimento, per tre stagioni vegetative al termine delle quali si verificherà la condizione generale dell'albero e si assumerà una decisione conseguente.

D) Se le parti danneggiate riguardassero l'apparato radicale, per il calcolo dell'indennizzo si applicheranno i metodi di valutazione maggiormente in uso nella bibliografia specializzata. L'intervento di ripristino o comunque di contenimento del danno dovrà essere garantito mediante fidejussione, secondo quanto indicato per la monetizzazione e la garanzia di attecchimento, per tre stagioni vegetative al termine delle quali si verificherà la condizione generale dell'albero e si assumerà una decisione conseguente.

Art. 37 Piantagione delle aree pubbliche

1. Ogni intervento di nuova piantagione di specie arboree, da realizzarsi nelle aree pubbliche comunali, deve essere effettuato, di norma, utilizzando specie di cui all' "Elenco di specie che risultano ben adatte al contesto geografico ed ambientale del territorio" del presente Regolamento.

2. Tali interventi potranno essere realizzati in amministrazione diretta o tramite appalto in conformità alle prescrizioni indicate in apposito disciplinare od altra procedura prevista dalla normativa.

3. Anche soggetti privati (operatori economici, privati cittadini, etc...) potranno piantare in aree pubbliche previo accordo con l'Ufficio competente.

Nella scelta della specie si dovrà tenere conto della specificità dei luoghi al fine di garantire al soggetto arboreo la possibilità di giungere alla fase adulta.

Art. 38 Distanza di nuove alberature da pali I.P.

1. Considerando che per le installazioni d'illuminazione pubblica, ai fini della razionalizzazione dei consumi energetici e per garantire i parametri illuminotecnici imposti dalle normative tecnico legislative vigenti, è necessario disporre i punti luce secondo uno schema ed un passo il più regolare possibile, si definisce una distanza minima dell'essenza adulta da rispettare nei confronti dei pali d'illuminazione pubblica, variabile in funzione dell'altezza del palo, in considerazione che la chioma non deve interferire con i punti luce ed in particolare con il solido fotometrico delle apparecchiature illuminanti.

2. Si definisce quindi:

A = distanza tra due pali d'illuminazione pubblica;

B = distanza minima di rispetto tra il tronco dell'alberatura ed il palo d'illuminazione pubblica;

- Per punti luce bassi ($H < 5\text{ m}$), $B = A/3$ con un sesto minimo di 5 m;

- Per punti luce di altezza media ($H 6 - 10\text{ m}$), $B = A/2$;

- Per i punti luce alti ($H > 10\text{ m}$), $B = A/2$;

Art. 39 Vigilanza

1. L'attività di vigilanza relativa all'applicazione del presente Regolamento è affidata al Corpo di Polizia Locale del Comune di Cremona, al Corpo di Polizia Locale della Provincia di Cremona, agli Ufficiali e Agenti di Polizia Giudiziaria, alle Guardie Ecologiche Volontarie e le eventuali associazioni riconosciute dall'Amministrazione Comunale, secondo le rispettive competenze.

2. Per disincentivare fenomeni di vandalismo e disturbo alla quiete pubblica, le aree verdi possono essere chiuse con cancelli e rese accessibili negli orari indicati sui cartelli apposti agli ingressi. La vigilanza può essere garantita anche mediante installazione di videocamere di sorveglianza.

Art. 40 Tipologia e modalità di applicazione delle sanzioni.

1. Salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato, alle violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano, nelle forme e con le modalità previste dalla Legge 24 novembre 1981 n. 689 e s.m.i., le sanzioni amministrative elencate nella "Tabella delle sanzioni amministrative pecuniarie" del presente Regolamento e per quanto non previsto nella suddetta tabella, le disposizioni dell'art 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i..
2. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui al comma precedente, colui che è ritenuto responsabile delle violazioni alle disposizioni del presente Regolamento è, in ogni caso, obbligato al ripristino dello stato dei luoghi ovvero agli interventi di compensazione ambientale previsti dalle norme del presente Regolamento.

Art. 41 Sanzioni

1. Per le violazioni delle norme del presente Regolamento si rimanda alla "Tabella delle sanzioni amministrative pecuniarie" del presente Regolamento che riporta l'elenco delle sanzioni amministrative pecuniarie.

Art. 42 Determinazione dell'importo delle sanzioni

1. Ai fini della verifica della conformità alle prescrizioni del presente Regolamento degli interventi operati e all'applicazione delle sanzioni, ogni esemplare arboreo è considerato singolarmente anche se gli interventi sono condotti contestualmente su più esemplari. A tal fine nella "Tabella delle sanzioni amministrative pecuniarie", per ogni esemplare arboreo, viene indicata la dicitura "*Per ogni esemplare*".
2. Con riferimento alle siepi e alle macchie arbustive la cui naturale misura è espressa come ampiezza si applica l'importo della specifica sanzione per ogni venti (20) metri lineari o frazioni di essi arrotondati per eccesso.

Art. 43 Sanzioni accessorie

1. Oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, ove previsto, si applicano le seguenti sanzioni accessorie:
 - a) obbligo di sospendere o cessare un'attività;
 - b) obbligo di ripristino dello stato dei luoghi.
2. Nel caso in cui, per la violazione delle disposizioni del presente Regolamento, oltre alla sanzione principale, sia prevista una sanzione accessoria, l'agente accertatore ne farà menzione nel verbale di contestazione. Il verbale così redatto costituisce titolo anche per l'applicazione della sanzione accessoria.
3. La sanzione accessoria di cui alla lettera a) è immediatamente esecutiva.
4. Per la sanzione di cui alla lettera b) può essere concesso un congruo periodo di tempo in relazione all'attività delle opere da compiere.
5. Per la sanzione accessoria di cui alla lettera b), in caso di inottemperanza, il dirigente dell'ufficio competente ingiunge al trasgressore l'adempimento del suo obbligo. Qualora il trasgressore non adempia nel termine intimatogli, il dirigente emette il provvedimento per il compimento delle opere necessarie, fissando il termine entro cui provvedere, decorso il quale, procede all'esecuzione in danno ai soggetti obbligati e successivamente emette atto di ingiunzione per il pagamento delle spese sostenute.
6. In caso di pericolo immediato, qualora il trasgressore non sia in grado di adempiere immediatamente, l'agente accertatore dispone il compimento delle opere necessarie per rimuovere il pericolo immediato, fatto salvo il diritto dell'Amministrazione Comunale di recuperare le spese anticipate in danno al trasgressore.

Art. 44 Fermo attività

1. I soggetti preposti alla vigilanza ambientale possono disporre il fermo momentaneo degli interventi in essere, per un massimo di 24 ore, fino al sopralluogo del personale degli uffici tecnici incaricati delle valutazioni tecniche e giuridiche, nei seguenti casi:

- quando i soggetti che eseguono gli interventi non siano in grado di esibire tutta la documentazione inerente gli stessi;
- ove sia richiesta una valutazione tecnica/amministrativa per verificare l'eventuale presenza di una violazione amministrativa e l'intervento in corso, se concluso, abbia effetti permanenti;
- nel caso di cui alla lettera a) dell'art. 43 su disposizione del dirigente/responsabile degli uffici tecnici competenti.

2. Del fermo dell'attività deve essere redatto apposito rapporto riportante obbligatoriamente l'ora di termine del fermo e l'ufficio competente incaricato delle valutazioni tecnico e giuridiche.

3. Il suddetto rapporto deve essere immediatamente trasmesso all'ufficio competente.

Art. 45 Ufficio per la gestione delle pratiche del verde privato.

1. Le pratiche riguardanti il verde privato per interventi non compresi in procedimenti edilizi (a titolo esemplificativo abbattimenti, potature, trapianti, nuovi impianti) dovranno essere esaminate ed autorizzate dal Servizio comunale competente per il verde. Tale ufficio potrà fornire supporto/pareri ad altri Enti e Settori.

TITOLO V – PROGETTAZIONE DI AREE VERDI PUBBLICHE E PRIVATE

Art. 46 Modalità di progettazione

1. La progettazione del verde pubblico, sia di iniziativa pubblica che privata, nell'ambito di interventi urbanistici esecutivi ovvero di interventi edilizi diretti o convenzionati, limitatamente ai casi in cui sia richiesta la realizzazione di opere di urbanizzazione, deve essere conforme ai criteri e alle prescrizioni del presente Regolamento. La stessa dovrà essere sempre corredata da relazione a firma di dottore agronomo o forestale.

Art. 47 Verde urbano di nuova previsione

1. Le aree per il verde urbano di nuova previsione oggetto di cessione gratuita all'Amministrazione Comunale in relazione ai fabbisogni dotazionali di Piani o Programmi urbanistici, previa indagine ambientale con il Settore Comunale competente e prima della cessione dell'area medesima, dovranno essere sistemate a verde elementare e liberate da occupazioni di qualsiasi natura e/o bonificate. Le eventuali presenze arboree dovranno essere, valutate ai fini del loro mantenimento con i referenti dell'Ufficio comunale competente preposto alla futura presa in carico dell'area.

Art. 48 Prescrizioni progettuali minime per la realizzazione di aree verdi pubbliche

1. L'Amministrazione Comunale disciplina lo sviluppo e la crescita del verde urbano in funzione di quanto previsto dalle leggi in materia e in particolare dalla Legge 14.1.2013, n 10.

2. L'Amministrazione comunale, nell'ambito delle proprie competenze e delle risorse disponibili, promuove l'incremento delle aree verdi urbane e lo sviluppo di aree verdi di "greenbelt", dai parchi alle aree a conduzione agricola, per definire la forma degli spazi urbani e del paesaggio, attua l'elaborazione di capitolati finalizzati alla migliore utilizzazione e manutenzione delle aree verdi, adottando misure volte a favorire il risparmio e l'efficienza energetica, l'uso corretto della risorsa idrica, la riduzione delle polveri sottili e dell'effetto 'isola di calore', contribuendo alla mitigazione del cambiamento climatico e al miglioramento e alla salvaguardia della biodiversità, favorendo al contempo una regolare raccolta delle acque piovane e delle acque bianche, alla creazione di aree di esondazione, di reti ecologiche, alla fruizione delle aree verdi per persone con disabilità.

3. Le presenti prescrizioni sono relative a tutti gli interventi su aree verdi pubbliche, per interventi privati con successiva cessione patrimoniale al Comune di Cremona o su aree di proprietà private destinate ad un uso pubblico.

4. I nuovi interventi edilizi dovranno garantire sezioni stradali adeguatamente dimensionate al fine di consentire la posa di nuove alberature, una varietà di spazi a naturalità differenziata, spazi gioco e di socialità.

5. Tra gli obiettivi degli spazi verdi quello di contrasto ai cambiamenti climatici favorendo pertanto le zone d'ombra e le pavimentazioni drenanti e a basso assorbimento solare. La progettazione dovrà essere contestualizzata avendo a riferimento i principali caratteri identificativi dei luoghi.

6. In presenza di ambiti fortemente antropizzati, dove a causa di impossibilità tecniche non è possibile procedere con nuove piantumazioni, si dovrà valutare un intervento di de-pavimentazione delle superfici ai fini dell'aumento della permeabilità dei suoli (e della conseguente dotazione di verde).

7. Verde esistente e opere di compensazione per alberi da abbattere

7.1. Ogni intervento di abbattimento di alberi dovrà essere effettuato nel rispetto del presente Regolamento. Nel caso nell'area pubblica oggetto di interventi fossero presenti delle piante/arbusti, il soggetto avente titolo dovrà presentare una relazione agronomica (a firma di un professionista abilitato) sullo stato conservativo del verde al fine di valutarne lo stato vegetativo e definire gli interventi necessari, quali mantenimento, rimozione o potature. La relazione dovrà essere completa di esame V.T.A. e/o strumentale, fotografie e rilievo planimetrico sul quale saranno individuati gli alberi oggetto di rimozione. Nel caso in cui si rendesse necessario l'abbattimento di alberi, la parte sarà tenuta a eseguire opere di compensazione quali ad es: messa a dimora di nuove alberature o opere a verde in generale. Tali opere, da eseguirsi a cura dell'operatore privato, potranno essere realizzate all'interno o all'esterno delle aree oggetto dell'intervento, secondo

quanto richiesto dall'amministrazione comunale, su aree di proprietà comunale. Il valore delle alberature è definito utilizzando specifici parametri di calcolo ('metodo svizzero' e successivi adeguamenti), in relazione alla specie vegetale, valore estetico, ubicazione, dimensioni, stato vegetativo.

8. Nuovi impianti: caratteristiche

8.1. Le aree a verde pubblico dovranno garantire una densità d'impianto pari a circa 1 albero ogni 30 m², fatti salvi eventuali diversi contesti per i quali saranno condivise altre soluzioni con l'Amministrazione comunale. Dovranno essere scelte specie e varietà longeve, resistenti ai colpi di calore e a prolungati periodi di siccità, creando, dove possibile, continuità nella scelta delle specie con le aree a verde già esistenti. Le piantagioni dovranno essere effettuate anche in funzione dell'ombreggiamento delle zone gioco, di seduta dei percorsi e delle aree attrezzate. Gli alberi di nuovo impianto avranno una circonferenza minima del tronco di cm 18-20 cm e la messa a dimora dovrà essere eseguita come da buone pratiche agronomiche. Gli alberi dovranno rispettare le distanze minime dalle proprietà private previste dal codice civile, prevedendo inoltre eventuali possibili conflitti con strutture, linee aeree ecc nel loro massimo sviluppo.

8.2. La scelta delle specie dovrà obbligatoriamente tenere conto della lista di specie alloctone contenute nelle periodiche pubblicazioni dei decreti di regione Lombardia (cosiddetta "lista nera"). Gli arbusti e le siepi dovranno essere posati completi di pacciamatura. Per le aiuole fiorite e ornamentali si dovrà prediligere la piantagione di specie perenni a scarsa richiesta di acqua.

9. Preparazione del terreno

9.1. Durante la preparazione del terreno che ospiterà le opere a verde il recupero e la movimentazione delle terre di scavo sono a totale carico dell'operatore privato, che dovrà garantire il riempimento dell'area fino al raggiungimento delle quote di progetto e di quelle esistenti. Non saranno considerati terreni atti alle piantagioni di alberi quelli che non presenteranno almeno mt 1,50 di profondità di terra da coltivo. Gli eventuali dislivelli altimetrici dovranno essere sempre accessibili alle persone disabili e agli utenti deboli in generale.

10. Verde stradale

10.1. Le nuove urbanizzazioni e nello specifico i nuovi progetti che prevedano la riqualificazione e/o la nuova costruzione di strade e parcheggi dovranno tenere in considerazione la possibilità di posa di alberi e arbusti. La distanza minima da garantire, per la posa di nuovi alberi stradali all'interno dell'ambito urbano, tra il centro del tronco e il ciglio stradale (cordolo stradale) deve essere di almeno 1,00 mt. La presenza delle alberature dovrà essere omogenea e costante. La scelta delle specie botaniche sarà in relazione alla sezione stradale e il sesto d'impianto definito in funzione dello sviluppo della chioma degli alberi a maturità. Le specie dovranno essere scelte inoltre per le caratteristiche di resistenza ai colpi di calore e lunghi periodo di siccità.

10.2. Si dovranno privilegiare le piantagioni lungo le principali direttrici di traffico, nelle aree di intersezione stradale di ampia superficie quali le rotatorie e aiuole spartitraffico dovranno essere inserite delle alberature al fine di ridurre l'impatto del calore e a contrasto delle polveri sottili.

11. Spazi per il gioco

11.1. Le aree gioco dovranno essere dimensionate sia in relazione alla superficie del giardino o parco in cui andranno inserite che del numero medio di frequentatori della zona urbana. Preferibilmente dovranno essere recintate, inclusive, complete di aree attrezzate con strutture gioco, aree per la sosta e aree a prato di adeguate dimensioni per il gioco libero. La definizione delle caratteristiche e attrezzature da utilizzare sarà in funzione delle preesistenze nell'intorno, delle fasce d'età degli utilizzatori del parco, in relazione alla presenza di scuole di diverso ordine e grado. Le aree attrezzate inclusive dovranno proporre soluzioni per chi ha disabilità motorie, sensoriali o relazionali. Il disegno dell'area, l'utilizzo di colori e l'inserimento di attrezzature adeguate garantirà l'interazione tra coetanei, offrendo possibilità di fruizione, anche diversa, al maggior numero di utenti possibili. Dovranno essere dotate di accessi pedonali e di un accesso carrabile di larghezza 2,50 - 3,00 m per la manutenzione, complete di cestini, sedute e cartello di segnalazione. Occorrerà adottare soluzioni con pavimentazioni lisce e colori che possano aiutare gli ipovedenti, evitando l'utilizzo di pavimentazioni come ghiaia o sabbia, che limitano o impediscono la mobilità delle carrozzine manuali. Tutte le aree attrezzate dovranno essere ombreggiate, ponendo attenzione all'orientamento delle strutture e delle sedute, prevedendo possibilmente alberi di prima o seconda grandezza con chioma espansa. Le panchine dovranno

essere collocate affinché sia garantito uno spazio di seduta antistante con profondità minima di mt 2,00; le aree di seduta e il loro spazio di utilizzo non devono sovrapporsi alle aree di sicurezza dei giochi e alle attrezzature sportive o interferire con i percorsi ed il passaggio dei fruitori.

11.2. Tutti i campi sportivi quali basket, pallavolo, beach-volley, calcetto, ecc. dovranno essere possibilmente dimensionati e realizzati secondo le normative delle relative Federazioni. In relazione alla loro collocazione all'interno dell'area a verde dovrà essere valutata la necessità di realizzare recinzioni chiuse con reti di protezione da collocarsi alle testate e sui fianchi in relazione alla tipologia di campo. Le attrezzature delle attività open-air dovranno essere posate in aree fitness ben visibili dal perimetro esterno, la pavimentazione a servizio delle stesse dovrà garantire un elevato standard di permeabilità.

12. Percorsi e pavimentazioni

12.1. Parte delle pavimentazioni all'interno di aree a verde dovranno essere carrabili al fine di garantire il passaggio di mezzi operativi senza creare danni al manto erboso e agli apparati radicali. I percorsi che garantiscono gli accessi ai mezzi di soccorso e manutenzione non devono essere inferiori a 2,50 m, liberi da ogni ingombro. È necessario garantire l'accessibilità del parco e le connessioni con l'intorno alle persone diversamente abili, prevedendo pendenze dei percorsi inferiori al 5% (si rimanda alla normativa specifica). Le superfici così pavimentate dovranno essere filtranti, consentendo il deflusso delle acque piovane verso i tappeti erbosi. Ove possibile occorre prevedere una fascia pavimentata in adiacenza agli edifici in regime giuridico privato di dimensioni minime mt 1,20 che consenta la collocazione di eventuali ponteggi o attrezzature edili.

13. Realizzazione impianti

13.1. Sotto le aree sistemate a verde non devono essere, di norma, presenti impianti in sottosuolo a servizio degli edifici, ma solo quelli strettamente pertinenti alle funzioni del parco o giardino. Le reti dei sotto-servizi, gli impianti di sottosuolo e i relativi allacciamenti a servizio delle proprietà private dovranno essere collocati sui marciapiedi e viabilità esterne al parco e alle aree verdi. Potranno fare eccezione quelle dorsali principali indispensabili alla connessione della rete cittadina, linee che dovranno di volta in volta essere valutate e la cui collocazione dovrà avvenire a profondità tali da non creare connessioni con gli apparati radicali. Gli scavi per le linee dell'impianto di illuminazione, fognatura e di altri eventuali sotto-servizi pubblici, dovranno prevedersi, per quanto possibile, sul tracciato dei percorsi e non sotto il verde, così come i pozzetti di ispezione, di derivazione e qualsiasi altro manufatto relativo agli impianti. La distanza minima dalla luce netta di qualsiasi scavo al filo del tronco non può essere inferiore a quella definita dall'area di rispetto, indicata nei precedenti paragrafi. I lampioni, pozzetti e camerette d'ispezione devono essere raggiungibili dai veicoli per la manutenzione. Sulle aree a prato può essere installato il palo luce a 1,00 m dal cordolo o allineato alle piante dove vengono realizzati dei viali alberati; i pali possono essere collocati in entrambi i lati del viale, al fine di garantire una illuminazione uniforme.

14. Impianto di irrigazione

14.1. Per le aree verdi, viali alberati e parchi la cui superficie complessiva è maggiore di 2.500 m², si predilige la realizzazione di pozzi di estrazione di acqua di prima falda, al fine di non utilizzare l'acqua potabile.

14.2. In relazione ai costi manutentivi e al consumo di acqua potabile si richiede di realizzare esclusivamente impianti dedicati alle alberature, arbusti e tappezzanti. Tutti i contatori a servizio dell'impianto (acqua, energia elettrica, linea telefonica), dovranno servire unicamente l'impianto d'irrigazione delle aree verdi. I comandi (programmatori) e gli allacciamenti dovranno sempre essere indipendenti e collocati in locali separati da tutte le altre costruzioni. Le opere a verde di urbanizzazione primaria avranno preferibilmente l'impianto di irrigazione collegato al sistema generale, al fine di ridurre il numero di allacciamenti e garantire l'attecchimento delle piante.

Art. 49 Elaborati e standard qualitativi del progetto del verde

1. Ogni intervento di nuova piantagione di specie arboree, da realizzarsi su aree private deve, di norma, essere effettuato utilizzando di norma specie autoctone.

2. Non è necessaria la presentazione della preventiva segnalazione per eseguire il taglio di specie arboree e/o la piantagione di aree di pertinenza di edifici e fabbricati oggetto di interventi edilizi

attuabili in forza di titolo abilitativi alternativo al Permesso di Costruire. In tali casi la piantagione dovrà essere rappresentata e specificata nell'elaborato progettuale relativo alle sistemazioni esterne da valutare nell'ambito del progetto. Qualora si faccia ricorso alle procedure edilizie alternative al Permesso di Costruire dovranno essere concordati con il competente Servizio comunale gli interventi da effettuare riguardanti le specie arboree. A tale riguardo verrà rilasciato parere entro il termine di 20 giorni dalla richiesta.

3. I progetti di nuove realizzazioni dovranno presentare i seguenti contenuti minimi:

a) Abstract del progetto

Riassunto delle finalità del progetto, contenente l'indicazione del tipo di area a verde (in base alla dimensione dell'area, alla sua collocazione e alla presenza di altri spazi a verde) del costo di realizzazione e del costo di cura e manutenzione annuale.

b) Studi ed indagini sullo stato di fatto

Rilievo in scala adeguata di tutti gli elementi biotici e abiotici presenti nell'area, con restituzione planimetrica in scala adeguata alla dimensione dell'intervento e inquadramento del contesto ambientale e paesaggistico; relazione comprendente la descrizione degli elementi ambientali e paesaggistici corredata da fotografie della situazione attuale e del contesto circostante.

c) Relazione tecnica del progetto con indicazioni delle motivazioni per la scelta delle diverse specie arboree e arbustive e correlazioni contestuali

d) Stima del fabbisogno idrico della sistemazione a verde a regime

e) Elaborati grafici di progetto. Tavole di progetto e sovrapposizioni redatte alle scale opportune.

f) Calcolo delle coperture vegetali. Tabella con il calcolo della superficie di copertura arborea, arbustiva ed erbacea. Oltre a questo sarà necessario elaborare una stima della coperture arborea a 25 anni dal collaudo, restituendo in tal modo l'attività di fissazione del carbonio.

g) Piano di manutenzione e fascicolo

Il progetto dovrà essere corredato di programma per la manutenzione e fascicolo della sicurezza.

Art. 50 Parcheggi: criteri minimi per il trattamento a verde

1. L'area a parcheggio rappresenta uno dei tasselli del mosaico del verde. Nella progettazione di parcheggi a raso, pubblici o di uso pubblico, a esclusione di aree diversamente normate, almeno il 50% della superficie fondiaria deve essere permeabile all'acqua o pavimentata con materiale che permetta la penetrazione dell'acqua in profondità, prediligendo tutte le forme di prato armato o altre superfici drenanti certificate.

2. Deve essere prevista la messa a dimora di un numero di piante arboree tale da garantire, alla loro maturità, almeno il 40% di copertura dell'area, intesa come proiezione della chioma a terra; le alberature posizionate tra gli stalli dovranno essere protette da apposite aiuole a raso, griglie o aree di rispetto per garantire:

- adeguato spazio libero al piede;
- sesto d'impianto adeguato alle specie scelte e dall'andamento il più possibile naturaliforme;
- protezione dagli urti meccanici (ad esempio, uso di cordonate);
- protezione al compattamento del terreno.

3. La base di ogni albero deve essere adeguatamente protetta e deve essere garantita sufficiente superficie non pavimentata al suolo, eventualmente coperta con apposita griglia.





Illustrazione 8: schema grafico area di sosta con superficie permeabile

4. Per quanto riguarda la realizzazione di parcheggi (o singoli stalli di sosta) ad uso esclusivamente privato gli stessi dovranno essere pavimentati con materiali fortemente drenanti e con elevato indice di riflettanza solare (SRI), ovvero con una straordinaria capacità di respingere la radiazione solare. Ai fini della contribuzione alla riduzione dei colpi di calore in ambito urbano è raccomandato l'abbinamento con alberature per la creazione di zone d'ombra.



Illustrazione 9: esempio di protezione a raso per alberature (Reg. Verde Comune di Parma)

Art. 51 Norma finale

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di esecutività della deliberazione di Consiglio Comunale di approvazione del medesimo.
2. Gli articoli contenuti nel Regolamento del verde pubblico e privato si riterranno prevalenti rispetto alle previgenti norme dei Regolamenti Edilizio e Viario in caso di situazioni di eventuale incompatibilità, tenuto anche conto della loro cronologia di approvazione.